



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Direttiva Comunitaria 1991/676/CE – DM Mipaaf n. 9 del 25/02/2016 – Approvazione del PROGRAMMA D’AZIONE PRELIMINARE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA DELLA REGIONE MARCHE - art. 17 NTA del PTA – revoca DGR 1448/2007 e DGR 92/2014.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla PF Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole, di cui all’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità, e l’attestazione che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa, del dirigente della PF Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari e del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- di approvare il PROGRAMMA D’AZIONE PRELIMINARE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA DELLA REGIONE MARCHE (di seguito Programma d’Azione) in attuazione della Direttiva Comunitaria 1991/676 /CE, così come riportato nell’Allegato A alla presente deliberazione che sostituisce il “programma d’azione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola della regione marche” approvato con DGR 1448/07;
- di revocare, pertanto, la DGR n. 1448/2007 concernente il Programma d’Azione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola della regione marche;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- di revocare, pertanto, la DGR 92/2014 concernente l' approvazione delle linee guida per l' utilizzazione agronomica del digestato;
- di inviare il presente Programma d' Azione al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, quale autorità responsabile nazionale per l' applicazione della Direttiva Nitrati, ed al Ministero delle Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali per competenza sull' applicazione del Decreto Mipaaf n. 9 del 25.02.2016 prot. n. 5046 ed alla Commissione Europea per la risposta agli addebiti della procedura di infrazione Direttiva Nitrati, notificata il 26/11/2018;
- di attuare le misure introdotte con il Programma d' Azione, come richiesto dalla Commissione UE, a seguito dalla procedura di infrazione PI 2018-2249 sulla Direttiva Nitrati, notificata il 26/11/2018 e di prevedere che tutte le Comunicazioni Nitrati presentate dovranno essere aggiornate secondo il nuovo Programma d' Azione e saranno valide fino all' approvazione definitiva dello stesso, nelle modalità e nei tempi stabiliti dal D.Lvo n. 152/2006 Art. 13, per l' attuazione delle procedure di VAS (Valutazione Ambientale Strategica);

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Dir UE 91/676/CEE direttiva Nitrati;
- D.Lgs 11/05/1999 n. 152 di recepimento della Dir 91/676/CEE;
- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 9 prot. 5046 del 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzo agronomico del digestato";
- DGR n. 1448 del 03/12/2007 "Programma d'azione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola della regione Marche e prime disposizioni di attuazione del D.Lgs. 152/2006 e del titolo V del DM 07/04/2006 per le ZVN";
- DDS n. 10/TAM del 10.09.2003 "Prima individuazione delle Zone vulnerabili Nitrati di Origine Agricola"
- DAALR n. 145 del 26/01/2010 Piano tutela delle acque;
- Legge 7 agosto 2012, n. 134 "Misure urgenti per la crescita del Paese";
- DGR n. 1191/2012 "impianti a biomasse e a biogas: integrazioni alla DGR n. 225/2011 in materia di autorizzazione unica, indicazioni per la gestione dei prodotti in uscita dagli impianti e attuazione stralcio del Piano d'Azione di cui alla DACR 52/2007 per la limitazione delle emissioni inquinanti nei Comuni in zona A";
- DGR n. 1624 del 2 dicembre 2013 : " Aggiornamento delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN) esistenti; modifica ed integrazione all'art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela della Acque (DAALR 26/01/2010 n. 145) – attuazione direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE WFD) e direttiva (91/676/CEE NiD)"
- DGR n. 92 del 03/02/2014 Approvazione delle linee guida per l'utilizzazione agronomica del digestato;
- DGR n. 754 del 18/07/2017 Applicazione dei criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato. Avvio della procedura di adeguamento per la disciplina regionale esistente al decreto;
- DDS n. 26 del 31/01/2017 Applicazione dei criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue e del digestato. Chiarimenti aspetti applicativi.
- DDS AEA n.162 del 10.04.19 e DM n. 9 prot. 5046/16 - Utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento e delle acque reflue e produzione e utilizzazione agronomica del digestato. Presentazione tramite Siar.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Decreto del Segretario Generale DSG n.24 del 24.07.19 "LR n. 20/2001 – art. 5. Costituzione Gruppo di lavoro per l'attuazione della direttiva nitrati 91/676/CEE e il riscontro alla procedura di infrazione (PI) 2019/2249".

Motivazione

La Regione Marche con la DGR n. 1448 del 03/12/2007 ha approvato le prime disposizioni di attuazione del titolo V del DM Mipaaf 07/04/2006 per le Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), nonché il "Programma d'Azione delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola", al fine di dare completa attuazione alla direttiva 91/676/CEE (NiD), sulle ZVN già individuate con DDS n. 10/TAM del 10/09/2003 "Prima individuazione delle Zone vulnerabili Nitrati di Origine Agricola" e aggiornate successivamente con la DGR n. 1624 del 02/12/2013, al fine di renderla coerente con la Direttiva Quadro Acque (DQA) 2000/60/CE.

Successivamente la Regione Marche, in attesa della definizione a livello nazionale delle norme sull'uso in agricoltura del digestato, con DGR n.92/2014 ha fornito indicazioni sull'uso agronomico del digestato, superate da quanto disposto con DM Mipaaf n. 9 del 25/2/2016 .

Con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n.9 del 25/02/2016 (prot. n. 5046) pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18/04/2016 serie generale n. 90, sottoposto previamente all'approvazione della Commissione Europa, sono stati disciplinati i criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato.

Lo stesso decreto prevedeva che le regioni dovessero disciplinare le attività di utilizzazione agronomica ovvero adeguare le discipline esistenti, nel rispetto dei criteri e delle norme tecniche generali previste dal DM n. 9 del 25/2/2016.

Con DGR n. 754 del 18/07/2016 la Regione Marche ha disposto di applicare, a livello regionale, i criteri e le norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato così come definite dal Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 9 del 25/02/2016, fino alla entrata in vigore della nuova disciplina regionale come previsto dall' art. 1, comma 2 del richiamato DM n.9/2016 ed ha disposto l'avvio delle procedure per l'adeguamento della disciplina regionale;

Ritenendo questa materia oggetto di interesse di diversi ambiti tra i quali quello ambientale, idrico, zootecnico, pedologico e agricolo, con nota prot. 0536190 del 01/08/2016, è stata richiesta la costituzione di un Gruppo di Lavoro interdisciplinare, ai sensi dell'articolo 5 comma 3 lettera c) della LR 20/01, per la stesura di un atto conforme all'adeguamento della disciplina regionale esistente nel rispetto dei criteri e norme tecniche generali previsti dal DM prot. n. 9 del 25.02.2016, garantendo la tutela dei corpi idrici e del suolo, ai sensi della normativa vigente.

Con nota n. 0767236 del 28/10/2016, il Segretario Generale ha disposto la costituzione del suddetto Gruppo di Lavoro, il quale ha predisposto una disciplina regionale in cui vengono decli-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

nati i criteri e le norme tecniche per l'utilizzazione agronomica, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato, validi per l'intero territorio regionale, nel rispetto degli adempimenti previsti dal Decreto Mipaaf n.9 prot. n. 5046 del 25.02.2016. Parte di tale disciplina riguarda il Programma di Azione da attuare nelle Zone Vulnerabili da Nitrati, in linea con quanto indicato al Titolo V del richiamato DM n. 9 del 25/2/2016 .

Successivamente la bozza di disciplina regionale con al suo interno il Programma di Azione da applicare nelle Zone Vulnerabili da Nitrati, è stata pubblicata sul sito della Regione Marche nella sezione del Servizio Politiche Agroalimentari della Regione Marche, al fine di informare e coinvolgere i soggetti interessati nel perfezionamento di tale disciplina attraverso la presentazione di eventuali osservazioni in merito.

A conclusione del percorso divulgativo, al fine di offrire una ulteriore occasione di confronto con il Gruppo di Lavoro sopra citato, il giorno 13/09/2018 è stato organizzato un incontro pubblico a cui hanno partecipato diversi soggetti interessati: enti locali, organizzazioni professionali agricole e le centrali cooperative, ordini professionali, distretti idrografici, Autorità di distretto e le associazioni ambientaliste. Ogni partecipante ha potuto esprimere le proprie osservazioni ed indicazioni per la stesura definitiva della disciplina regionale. Nella stessa sede, inoltre, sono state presentate le novità introdotte con il (SIAR) Sistema Informativo Agricolo Regionale – Sezione Gestione Nitrati, il quale permette di informatizzare le procedure inerenti l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato.

A seguito delle osservazioni ed indicazioni presentate dalle strutture che si occupano degli adempimenti in merito all'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 e all'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 46/2014, la bozza di disciplina regionale ed il sistema informatizzato sono stati adeguati per garnatire l'integrazione di tali procedure autorizzative e le procedure oggetto della presente delibera. A seguito di ciò scaturisce la proposta congiunta di disciplina regionale con al suo interno il nuovo Programma d'Azione da attuare nelle Zone vulnerabil da nitrati.

In data 20/11/2018 la Commissione europea ha comunicato la procedura di infrazione (PI) 2018/2249 allo Stato Italiano, indicando le indempienze rilevate ad ogni regione, addebiti ai quali la regione Marche ha dato risposta facendo riferimento, tra l'altro, al nuovo Programma d'Azione in corso di approvazione, con la relazione allegata alla nota n. 193729 del 18/02/2019 della PF Tutela delle Acque e difesa del suolo e della costa del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio.

Nei mesi successivi con DDS AEA 162 del 10.04. è stato abilitato il SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale) per la specifica Sezione Nitrati quale servizio regionale on-line di supporto alle imprese nella cura degli adempimenti dichiarativi previsti dal DM n. 9 prot. n. 5046 del 25/02/2016 (presentazione Comunicazione nitrati e PUA) ed in considerazione dell'adeguamento in corso della disciplina regionale.

Il 4 Luglio 2019, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, si è tenuto un incontro bilaterale con la Comissione EU da cui è emersa la richiesta alla Regione Mar-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

che di ulteriori chiarimenti sulla situazione regionale e l'approvazione del nuovo Programma d'Azione, preferibilmente entro il 30 settembre 2019 e non oltre il 30 novembre 2019.

In occasione della bilaterale la Commissione ha richiesto ulteriori integrazioni che riguardano gli adempimenti della "Direttiva nitrati" (contributi e relazioni da parte delle Regioni al MATTM per periodi quadriennali, sulla qualità delle acque) entro il 30 novembre 2019.

Si è reso necessario, quindi, un forte coordinamento regionale tra le strutture organizzative competenti e la collaborazione dell'ARPAM per la parte relativa al monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali finalizzato alle classificazioni e all'efficacia delle misure adottate, che ha portato alla costituzione di un Gruppo di Lavoro costituito con Decreto del Segretario Generale n. 24 del 24/7/2019. Il Gruppo di lavoro per l'attuazione della direttiva nitrati 91/676/CEE e per il riscontro alla procedura di infrazione (PI) 2018/2249 è formato da dirigenti e funzionari esperti del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio e del Servizio Politiche Agroalimentari ed in particolare della Posizione di funzione Tutela delle acque e difesa del suolo e della costa e della Posizione di funzione Innovazione, agricoltura a bassa impatto e SDA di Pesaro. Le attività del G.d.L. riguardano: la caratterizzazione e la conoscenza del territorio tra aree agricole ed extra agricole; il monitoraggio specifico dello ione nitrato (NO₃) sulle acque sotterranee e superficiali; la correlazione e l'impatto generato dalle pressioni agricole ed extra agricole, riferibili al parametro nitrato; la verifica ed il controllo delle misure adottate con il Programma d'Azione; l'analisi della necessità di adottare eventuali ulteriori misure e/o ampliamento delle ZVN.

Come detto sopra, gli adempimenti prioritari per dare riscontro alle richieste della Commissione EU relativamente alla procedura di infrazione, vi è l'approvazione del Programma di Azione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

Il Programma d'Azione che oggi può essere adottato e applicato, scaturisce dalla proposta congiunta di disciplina regionale, predisposta a seguito delle attività del G.d.L. costituito con nota n. 0767236 del 28/10/2016 del Segretario Generale e dalle ulteriori verifiche coordinate dal nuovo G.d.L. costituito con Decreto del Segretario Generale n. 24 del 24/7/2019.

Il Programma d'Azione Marche fornisce alle imprese le modalità per una corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento acque reflue e digestato. Tali modalità garantiscono che le matrici organiche utilizzate conservino il loro valore come risorsa positiva e non diventino fonte di pericolo a seguito del cattivo uso. Il nuovo Programma d'Azione coinvolge altri soggetti che affiancano le imprese in un sistema di gestione che comprende sia la produzione che l'utilizzo delle matrici organiche nell'ordinaria attività di ognuno.

Il nuovo Programma d'Azione migliora, inoltre, la funzionalità delle strutture regionali coinvolte nella gestione e nei controlli. In merito alla gestione, ad esempio, la Comunicazione Nitrati digitale tramite SIAR migliora e semplifica la presentazione da parte delle imprese della stessa e del PUA, garantisce l'acquisizione dei dati di monitoraggio delle attività aziendali, supporta le Amministrazioni Comunali nella verifica delle attività dichiarate, rende più trasparente ed efficiente il collegamento con le procedure AUA e AIA. Le disposizioni finali del programma, inoltre, garantiscono ed esplicitano le integrazioni positive con le altre azioni della Regione in materia agrico-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

la (PAC aiuti diretti e PSR). In merito ai controlli il nuovo Programma d'Azione in adempimento a quanto disposto dal DM Mipaaf n. 9 del 25/2/2016 migliora il coordinamento delle attività delle strutture Regionali coinvolte nei controlli e nelle attività conseguenti di monitoraggio, ampliandone le azioni.

L'urgenza di approvare il Programma d'Azione prima della definizione del regolamento valido per l'intero territorio regionale è dettata dalla procedura di infrazione. Per la Regione Marche è di estrema importanza chiudere quando prima questa procedura per scongiurare le ripercussioni finanziarie che potrebbero incidere anche sul pieno utilizzo delle risorse dei fondi comunitari.

Si ritiene opportuno attuare quanto prima le misure introdotte con il Programma d'Azione, come richiesto dalla Commissione UE, a seguito dalla procedura di infrazione PI 2018-2249 sulla Direttiva Nitrati, anche prevedendo che tutte le Comunicazioni Nitrati presentate dovranno essere aggiornate secondo il nuovo Programma d'Azione e saranno valide fino all'approvazione definitiva dello stesso, nelle modalità e nei tempi stabiliti dal D.Lvo n. 152/2006 Art. 13, per l'attuazione delle procedure di VAS (Valutazione Ambientale Strategica); Una volta adottata la DGR si darà avvio alla procedura VAS (Valutazione ambientale Strategica) e si potrà inviare alla Commissione EU il cronoprogramma per l'approvazione definitiva del del Programma d'Azione.

La Giunta regionale per poter deliberare in merito, deve acquisire, ai sensi dell'art. 11, comma 3, della L.r n. 4/2007, il parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL). Con la deliberazione n.1137 del 30.09.2019 è stato richiesto il suddetto parere ed il CAL si è espresso con parere favorevole n. 42/89 trasmesso con nota protocollo 264/18.10.2019.

Esito dell'istruttoria

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si propone alla Giunta Regionale l'adozione del presente atto deliberativo.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
Andrea Bordonì



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF INNOVAZIONE,
AGRICOLTURA A BASSO IMPATTO E SDA DI PESARO

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione, attesta inoltre che dal presente atto non deriva ne può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione. Dichiaro altresì, ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente della PF
Andrea Bordoni

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI E DEL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO

I sottoscritti propongono alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiarano, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del Servizio
Politiche Agroalimentari
Lorenzo Bisogni

Il dirigente del Servizio
Tutela, Gestione e Assetto del Territorio
Nardo Goffi

La presente deliberazione si compone di n. 64 pagine, di cui n. 55 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il segretario della Giunta
Deborah Giraldi



Allegato A

**PROGRAMMA D'AZIONE PRELIMINARE ZONE VULNERABILI DA
NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA DELLA REGIONE MARCHE**

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI.....	11
Art. 1 - Disposizioni generali	11
Art. 2 - Adempimenti dei produttori e utilizzatori.....	15
TITOLO II – UTILIZZAZIONE AGRONOMICA IN ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA - PROGRAMMA AZIONE REGIONE MARCHE (Titolo V - DM 25/2/2016).....	20
Art. 3 – Disposizioni generali.....	20
Art. 4 – Divieti di utilizzazione degli effluenti di allevamento palabili, digestato solido e dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lvo 29 APRILE 2010, N. 75.....	20
Art. 5 – Divieti di utilizzazione dei effluenti di allevamento non palabili, digestato liquido e delle acque reflue.....	22
Art. 6 – Caratteristiche dello stoccaggio.....	24
Art. 7 – Accumulo temporaneo di letami	25
Art. 8 - Modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione	26
Art. 9 - Strategie di gestione integrata di effluenti zootecnici.....	28
TITOLO II/a – CONTROLLI IN ZVN.....	29
Art. 10 – Controlli.....	29
TITOLO II/b – PROGRAMMA PER LA VERIFICA DELL'EFFICACIA DEI PROGRAMMI D'AZIONE IN ZVN.....	31
Art. 11 – Verifica efficacia dei P.A. in ZVN	31
Art. 12 - Struttura del Programma di verifica e relative attività.....	33
TITOLO II/c - FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEGLI AGRICOLTORI	34
Art. 13 Formazione ed informazione degli agricoltori.....	34
TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI.....	35
Art. 14 – Abrogazione	35
Art. 15 - Disposizioni finali	35
ALLEGATO 1.....	
UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO (Titolo II – DM 25/2/2016).....	



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 1 - Criteri generali e divieti.....	37
Art. 2 – Trattamento e stoccaggio	37
Art. 3 – Modalità di distribuzione e dosi di applicazione.....	41
ALLEGATO 2.....	
UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE REFLUE (<i>Titolo III DM 25/2/2016</i>).....	45
Art. 1 – Criteri generali e divieti.....	45
Art. 2 – Trattamento e stoccaggio	45
Art 3 – Modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione.....	45
ALLEGATO 3.....	
UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO (<i>Titolo IV DM 25/2/2016</i>).....	49
Art. 1 – Disposizioni generali.....	49
Art. 2 – Utilizzazione agronomica del digestato	51
Art. 3 – Utilizzazione agronomica del digestato agro-zootecnico	56
Art 4 –Utilizzazione agronomica di Digestato agroindustriale	57
Art 5 – Disposizioni comuni.....	58

TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 - Disposizioni generali

Finalità e principi generali

In attuazione all'Art. 1 del Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 9 del 25 Febbraio 2016 (*Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato*) il presente Programma d'Azione preliminare zone vulnerabili da nitrati di origine agricola della regione Marche (di seguito Programma d'Azione), fatta salva l'applicazione delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche comunque applicabili, disciplina:

- a) l'utilizzazione agronomica in Zone vulnerabili da Nitrati (ZVN) dei materiali e delle sostanze di cui all'art. 2 comi 1 e 2 del DM 25/2/2016, al fine di consentire alle sostanze nutritive ed ammendanti in essi contenute di svolgere un ruolo utile al suolo agricolo, realizzando un effetto concimante, ammendante, irriguo, fertirriguo o correttivo sul terreno oggetto di utilizzazione agronomica, in conformità ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture;
- b) l'integrazione con le disposizioni della parte Terza del decreto legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 (Testo Unico Ambientale– TUA) come indicato all'art. 1 comma 3 del DM 25/2/2016;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- c) le prescrizioni di "buona pratica agricola" nelle zone vulnerabili da nitrati (ZVN) (art. 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e del Titolo V del DM 25/02/2016);
- d) l'applicazione di quanto disposto dall'Art. 1 comma 5 del DM 25/2/2016;
- e) la "**comunicazione nitrati**" cui è soggetta l'attività di utilizzazione agronomica, anche in considerazione dei contenuti informativi definiti per l'autorizzazione unica ambientale (di seguito AUA) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina all'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale) e dei relativi atti attuativi regionali.

Ambito di applicazione

Il presente programma di azione si applica a quanto disposto dall' art. 2, comma 1, 2, 3 e 4 del DM n. 9 del 25/2/2016;

La gestione degli effluenti di allevamento, delle acque reflue di origine agricola, del digestato comporta l'applicazione di un sistema di bilancio dell'azoto prodotto e utilizzato che consideri, nella successione operativa delle fasi del processo, i seguenti criteri:

- a) idoneità degli ambiti territoriali (Unita di Paesaggio Aziendale): aree di divieto, zone vulnerabili ai nitrati, morfologia delle superfici;
- b) adeguatezza dei periodi di distribuzione e periodi di stoccaggio;
- c) modalità e capacità minime di stoccaggio e ulteriori trattamenti;
- d) qualità e quantità delle sostanze utilizzate;
- e) standard di fertilizzazione o fertirrigazione in rapporto alle coltivazioni praticate ed idoneità degli ambiti territoriali;
- f) modalità di trasporto;
- g) distribuzione omogenea effettuata con tecniche agronomiche sostenibili.

L'utilizzazione di altre sostanze fertilizzanti, per quanto non previsto dal presente Programma d'Azione, deve rispettare i principi agronomici di razionale fertilizzazione, finalizzati a diminuire l'impatto ambientale dello ione nitrato (NO₃) dei processi produttivi agrozootecnici.

Il presente Programma d'Azione si applica anche alle aziende soggette ad autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA) di cui alla parte II del d.lgs. n. 152 del 2006.

Definizioni

Il presente Programma d'Azione adotta le definizioni introdotte dall' art.3 del DM 25/2/2016.

La Regione Marche introduce le seguenti definizioni aggiuntive:

Ai fini del presente Programma d'Azione si intende per:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

D1: "altri liquami" - liquidi provenienti da attività di allevamento assimilati ai liquami differenziati per origine e composizione:

- "**sgrondo**" da materiali palabili in fase di stoccaggio;
- "**sgrondo letame**" da accumuli di "letami" in fase di compostaggio;
- "**deiezioni avi/cunicole**" non mescolate in lettiera;
- "**effluenti trattati**" da frazioni di effluenti di allevamento, non palabili, da destinare ad utilizzazione agronomica, derivati da trattamenti di cui al DM 25/2/2016 Allegato I Tabella 3: Effluenti Trattati suini e bovini;
- "**sgrondo foraggi**" da foraggi insilati;
- "**acque di lavaggio mescolate**" provenienti da lavaggio di strutture, attrezzature e impianti zootecnici non contenenti sostanze pericolose, mescolate ai "liquami" di cui alla lettera "D" e destinate all'utilizzo agronomico. Qualora tali acque non siano mescolate ai "liquami" sono assoggettate alle disposizioni di cui al titolo III del DM Mipaaf n. 9 del 25 Febbraio 2016;
- "**residui alimenti**" zootecnici.

D2: "digestato liquido o tal quale"

D3: "frazione chiarificata dei digestati"

E) "Letami" effluenti di allevamento palabili, che provengono da allevamenti che impiegano la lettiera.

E1) "letame bovino" effluenti di allevamento palabili, che provengono da allevamenti di bovini che impiegano la lettiera.

E2) "altri letami" - materiali palabili assimilati ai "letami":

- "**digestato palabile**" frazione derivata dal "digestato" intero;
- "**lettiera pollina**"- "**lettiera conigli**" provenienti da allevamenti in condizioni esau-
ste;
- "**deiezioni avi/cunicole secche**", anche non mescolate alla lettiera, rese palabili da
trattamenti
di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno sia all'esterno dei
ricoveri.
- "**effluenti trattati**" - letami, liquami e materiali ad essi assimilati, sottoposti a tratta-
mento di
disidratazione oppure di compostaggio.

U) "sito di spandimento": area geografica individuata sulla cartografia topografica regionale delle Marche (scala 1:10.000) interessata dall'utilizzazione agronomica degli "effluenti di allevamento", "acque reflue" e "digestato". Il sito di spandimento può comprendere l'intera



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

superficie agricola utilizzata (SAU) di un'azienda agricola o sue porzioni. Il sito può presentare discontinuità geografica, ogni "corpo aziendale" interessato allo spandimento deve avere al suo interno la delimitazione delle UTA per la dimostrazione della corretta utilizzazione degli effluenti di allevamento.

- V) "appezzamento omogeneo aziendale"** identificazione di porzioni della superficie aziendale basata sull'esperienza gestionale agricola dell'UTILIZZATORE omogenei per tipologia prevalente di suolo, pratiche agronomiche precedenti, condizioni di pendenza ed esposizione e pratiche agronomiche ordinariamente condotte. Funzionale alla compilazione della "Comunicazione".
- W) "Unita di Terra Aziendale (UTA)"** – "area aziendale omogenea" che identifica degli appezzamenti o porzioni di appezzamento con omogenee condizioni ambientali intrinseche (quota, pendenza, esposizione, microclima ecc.) simile distribuzione della qualità dei suoli (tessitura, scheletro, sostanza organica, profondità), medesimo "sistema di gestione" aziendale (avvicendamento delle colture, lavorazioni, irrigazione, fertilizzazione ecc). Rientrano quindi in UTA diverse appezzamenti che pur avendo condizioni ambientali e pedologiche omogenee, ordinariamente vengono gestiti in modo diverso: fertilizzati con organici o minerali; appezzamenti ove è stato fatto un uso sistematico e ripetuto di correttivi e appezzamenti ove ciò non si è verificato; aree irrigue e aree non irrigue. All'interno della stessa UTA possono coesistere superfici con vincoli di tutela ambientale diversi (ZVN zone vulnerabili da nitrati; ZPS e SIC zone per la protezione della biodiversità; ecc.) e superfici "Ordinarie". Ciò che deve essere integrato e coerente, all'interno dell'UTA, è il "sistema di gestione" agronomica adottato dall'impresa agricola.
- X) "codice di buona pratica agricola" (CBPA):** il codice di cui al decreto 19 aprile 1999 del Ministro per le politiche agricole.
- Y) "corsi d'acqua superficiali":** tutti i corsi d'acqua naturali (fiumi, torrenti, rivi, fossati, fossi, colatori pubblici); tutti i corsi d'acqua artificiali (canali) escluse le scoline e le canalette di regimazione e di sgrondo delle acque piovane;
- Z) "corpi idrici superficiali":** un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quali un lago o un bacino superficiale (naturale o artificiale), un corso d'acqua superficiale o una sua parte, acque di transizione o un tratto di acque costiere;
- AA) "corpo idrico significativo":** sono significativi i corsi d'acqua individuati come corpi idrici superficiali ed i corpi idrici sotterranei, di cui all'art. 11 delle Norme Tecniche d'Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DAALR n. 145 del 26/01/2010, e gli aggiornamenti previsti secondo la periodicità dei cicli sessennali dei Piani di gestione dei Distretti Idrografici, ai sensi della DQA;
- AB) "distanza dai corsi d'acqua superficiali":** la distanza calcolata a partire dal margine superiore della sponda o dal piede esterno dell'argine;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

AC) "Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR): Il SIAR è un portale realizzato per supportare le attività di back office dei funzionari regionali e le attività di front office dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) inerenti agli interventi promossi, tramite la pubblicazione di bandi, dal servizio Agricoltura della Regione Marche. Al suo interno è stata sviluppata un'apposita sezione per la presentazione informatizzata delle "Comunicazioni Nitrati" e dei "PUA"

ART. 2 - ADEMPIMENTI DEI PRODUTTORI E UTILIZZATORI.

Istituzione sistema di gestione regionale.

Il "sistema di gestione regionale" di cui al presente comma, è finalizzato all'organizzazione delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, acque reflue e digestato che si attuano nella Regione Marche, secondo quanto previsto dal D.lgs. 152/06 e dal D.M 25 Febbraio 2016.

Alla gestione partecipano i seguenti soggetti ed organismi con ruoli diversi:

- Produttori: conduttori di allevamenti, gestori di impianti,
- Utilizzatori: conduttori di attività agricole
- Comuni: presidio territoriale ed informazioni ai cittadini
- Trasportatori
- Regione Marche: supporto informativo e tecnico, monitoraggio, comunicazioni sovra regionali, gestione sistema informatico, supporto all'attuazione delle direttive europee sui nitrati di origine agricole (NiD) e Quadro Acque (DQA)
- ARPAM: monitoraggio ambientale
- MIPAAF – MAAT – comunicazioni

Le attività di CONTROLLO sono esterne ed indipendenti dal Sistema di gestione e dovranno essere svolte secondo quanto previsto dall' art 42 del DM 25/2/2016 e dalle norme vigenti.

Documentazione di accompagnamento al trasporto.

Gli adempimenti per il controllo delle movimentazioni degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, del digestato destinati all'utilizzazione agronomica in ZVN sono disposti dall'art. 6 del DM 25/2/2016.

Nella fase di trasporto è vietata la miscelazione degli stessi con acque di vegetazione o reflui agroindustriali di cui al D.lgs. 152/06, e devono essere rispettati accorgimenti tecnici e gestionali atti a limitare l'emissione di odori molesti.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il documento di trasporto deve accompagnare sempre il movimento dei materiali organici al di fuori dell'area di produzione. Dovrà essere compilato in ogni sua parte, in triplice copia, conservato per **5 anni** ed esibito in caso di controllo.

Il trasporto con mezzo proprio dei materiali organici su un sito di spandimento di proprietà dell'azienda, può non essere accompagnato dal documento di trasporto, considerando sufficiente la copia della Comunicazione presentata.

Modalità di spandimento

Lo spandimento agronomico dei materiali organici deve essere realizzato secondo quanto previsto dal DM 25 Febbraio 2016 e comunque assicurando una idonea distribuzione ed incorporazione delle sostanze sui terreni in modo da evitare conseguenze tali da mettere in pericolo l'approvvigionamento idrico e nuocere alle risorse viventi ed al sistema ecologico.

Le tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento, acque reflue e digestato devono assicurare le seguenti condizioni:

- il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
- fatti salvi i casi di distribuzione in copertura, l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami simultaneamente allo spandimento ovvero entro un periodo di tempo successivo idoneo a ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli;
- l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi distribuiti;
- l'uniformità di applicazione;
- la prevenzione della percolazione dei nutrienti nelle acque sotterranee.

La scelta delle corrette tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici, acque reflue e digestato dovranno essere individuate in funzione del/i fattori limitanti dei suoli caratteristici dei siti di spandimento identificabili sulla base della valutazione di "**attitudine allo spandimento ed utilizzazione agronomica**" di materiali organici. Con successivo atto la Regione Marche fornirà apposito schema per tale valutazione.

Le tecniche agronomiche adottate e le attrezzature utilizzate dovranno trovare riferimento e giustificazione nei **Piani di Utilizzazione Agronomica PUA** quando richiesti. Con successivo atto la Regione Marche fornirà apposito schema per l'elaborazione di tali Piani.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La corretta applicazione al suolo sia dei concimi azotati e ammendanti organici di cui alla **Legge 748 del 1984, e ss.mm.ii** sia di effluenti di allevamento, sia di acque reflue, sia del digestato, di cui al D.Lgs. 152/06 e DM 25/02/2016, dovranno essere conformi alle indicazioni di cui al Codice di Buona Pratica Agricola CBPA (DM 19 aprile 1999).

Comunicazione.

La Regione Marche opta per la presentazione di una sola tipologia di comunicazione denominata "**comunicazione nitrati**" da presentare secondo le disposizioni dell'Art. 4 del DM 25/2/2016 in formato digitale tramite il Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) - Sezione Gestione Nitrati.

Sono tenute alla presentazione della *comunicazione nitrati*:

- le aziende che producono e/o utilizzano azoto al campo da effluenti di allevamento compreso tra 1000-3000 Kg/anno in ZVN;
- le aziende che producono e/o utilizzano azoto al campo da digestato agro zootecnico o agroindustriale di cui all'art. 22, comma 3 del DM 25/2/2016 > 1000 Kg/anno in ZVN;
- le piccole aziende agroalimentari;
- tutte le aziende che utilizzano agronomicamente le acque reflue.
- aziende di cui all'art. 5 comma 2 punti *b)* e *c)*, comma 4 del DM 25/2/2016 in coordinamento con il PUA;

La "*Comunicazione nitrati*" deve essere rinnovata, sempre tramite il portale SIAR, nel periodo prestabilito dei **cinque anni** in caso di modifiche significative alla gestione aziendale. Si considerano variazioni significative:

- la variazione dei soggetti coinvolti (produttore, conduttore, trasportatore);
- le variazioni del o dei siti di spandimento;
- la variazione della produzione di azoto al campo che ecceda la capacità massima di fertilizzazione relativa alle superfici agricole indicate nella precedente comunicazione,
- la variazione del materiale in entrata negli impianti di digestione anaerobica. Non costituisce motivo di rinnovo della comunicazione la variazione del piano colturale con specie simili per esigenze di fertilizzazione azotata.

Nei casi in cui l'utilizzazione ai fini agronomici dei materiali e sostanze di cui sopra non è effettuata dalla stessa azienda che li produce, il PRODUTTORE, con le stesse modalità indicate al presente comma, provvede a trasmettere, tramite SIAR, ai Comuni interessati la propria COMUNICAZIONE NITRATI e fa sì che, contestualmente vengano presentate, tramite SIAR la/e altre COMUNICAZIONE/I NITRATI sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentante/i



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

dell'azienda/e utilizzatrici (solo CONDUTTORE) responsabile della corretto utilizzo agronomico delle medesimi materiali e sostanze in funzione delle colture praticate e delle condizioni pedoclimatiche dei rispettivi *siti di spandimento*.

Le specifiche relative ai contenuti della Comunicazione, alle modalità di presentazione ed eventuali deroghe dipendono dal tipo di materiale e sostanza utilizzato nello spandimento agronomico e sono riportate negli Allegati 1, 2 e 3, rispettivamente relativi all'uso degli Effluenti di Allevamento, Acque Reflue e Digestato.

Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA).

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 del DM 25/2/2016 Il "Piano di Utilizzazione Agronomica" (PUA) è un elaborato tecnico-professionale sottoscritto da un professionista competente in materia agro-forestale ai sensi del proprio ordinamento, che ai fini di una corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato individua il corretto bilanciamento degli elementi fertilizzanti da apportare in funzione delle caratteristiche reali dei suoli e delle asportazioni prevedibili delle coltivazioni in aree vulnerabili da nitrati (ZVN).

Sono tenute alla presentazione del PUA:

- le aziende che utilizzano azoto al campo da effluenti di allevamento > 3000 Kg/anno in ZVN;
- le aziende che utilizzano azoto al campo da digestato agro zootecnico o agroindustriale di cui all'art. 22, comma 3 del DM 25/2/2016 > 3000 Kg/anno in ZVN;
- aziende di cui all'art. 5 comma 2 punti *b)* e *c)*, comma 4 del DM 25/2/2016;
- tutte le aziende che utilizzano agronomicamente azoto al campo da acque reflue.

Il PUA (Piano di Utilizzazione Agronomica) al pari della COMUNICAZIONE NITRATI resta valido per il **quinquennio** successivo alla data di presentazione, fermo restando eventuali aggiornamenti da effettuarsi, tramite SIAR, sulla base di significative variazioni intervenute sulla base degli stessi criteri citati per la presentazione della Comunicazione Nitrati. Nel caso di variazione del PUA intervenute prima della scadenza del quinquennio, dovrà essere ripresentata, all'Amministrazione Comunale interessata, tramite SIAR, l'intera documentazione.

Sulla necessità di aggiornamento della COMUNICAZIONE NITRATI o del PUA, l'azienda che produce (produttore) e l'azienda agricola che utilizza (conduttore) potranno chiedere un parere alle strutture competenti in materia agricola ed ambientale della Regione Marche.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Qualora i siti di stoccaggio/trattamento/spandimento ricadano nel territorio di due o più Comuni, la documentazione completa (COMUNICAZIONE NITRATI + PUA) dovrà essere trasmessa tramite SIAR a ciascuna Amministrazione Comunale interessata.

Il Comune che riceve la documentazione può, entro il termine di **30 giorni** dal ricevimento della stessa e con provvedimento motivato, richiedere ulteriori specifiche informazioni oltre a quelle previste dal presente atto. Entro lo stesso termine, il Comune può disporre, motivandolo, il divieto di spandimento ovvero la sospensione a tempo determinato dell'attività nel caso di mancata comunicazione o mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni impartite. In mancanza di comunicazioni da parte del Comune entro il termine stabilito, può essere effettuata l'attività di spandimento così come proposta.

Nel caso di mancata comunicazione o mancato rispetto delle norme vigenti in materia, comprese quelle previste dal presente atto e Programma di Azione e dalle prescrizioni impartite, resta fermo quanto disposto dall'art. 137, comma 14 del D. Lgs. 152/2006.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

TITOLO II – UTILIZZAZIONE AGRONOMICA IN ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA - PROGRAMMA AZIONE REGIONE MARCHE (Titolo V - DM 25/2/2016)

ART. 3 – DISPOSIZIONI GENERALI.

Nelle zone designate vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi dell'art. 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (ZVN), l'utilizzazione agronomica degli "effluenti di allevamento", le "acque reflue" ed il "digestato" di cui alla presente Programma di Azione Marche, nonché l'utilizzazione agronomica dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, **avviene nel rispetto** delle previsioni di cui all'*Allegato 7 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, nonché delle disposizioni di cui alla presente TITOLO II – Programma d'Azione delle zone vulnerabili da Nitrati, secondo quanto disposto dall'Art. 35 - DM 25/2/2016.

Il presente **Programma di Azione** di cui all'art. 92, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituisce il precedente programma d'Azione approvato con DGR n. 1448/07;

Oltre alle disposizioni di cui al presente Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati, la Regione Marche favorisce, attraverso le possibilità di finanziamento offerte dal PSR Marche 2014/2020 azioni rafforzative in specifiche aree geografiche volte al ripristino del corretto equilibrio tra la produzione agricola e l'ambiente. Si ricorda a questo proposito le azioni finanziate attraverso la Misura 11 Agricoltura biologica, la Misura 10 Adesione alla Produzione Integrata e l'incentivazione alla sottoscrizione degli Accordi Agroambientali d'Area in tema di tutela dell'acqua, del suolo e della biodiversità.

ART. 4 – DIVIETI DI UTILIZZAZIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI, DIGESTATO SOLIDO E DEI CONCIMI AZOTATI E AMMENDANTI ORGANICI DI CUI AL D.LVO 29 aprile 2010, n. 75.

L' utilizzazione agronomica degli "effluenti di allevamento palabili", "digestato solido" nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 è vietata, nelle Zone Vulnerabili da Nitrati, nelle modalità indicate dal DM 25/2/2016 - Allegato X - tabella 3.

L'utilizzo agronomico è vietato nelle seguenti fasce di divieto:

- a 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali "non significativi" da definire sulla base dello stato di qualità delle acque;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- a 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali "significativi" da definire sulla base dello stato di qualità delle acque
- a 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;

Nelle fasce di divieto di cui sopra, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate. La copertura vegetale deve essere garantita in coincidenza con lo sviluppo della coltura in atto.

Resta ferma la obbligatorietà della copertura vegetale spontanea nella fascia di tutela dei corsi d'acqua aventi la denominazione ufficiale di "fiume", dei "laghi" e "lagune naturali", dei "laghi artificiali demaniali" prevista dall'articolo 115 del D. Lgs. n. 152/2006.

Sono fatte salve le disposizioni di cui alla Allegato 1 Art. 1 Comma 2 relativo al divieto di utilizzo dei letami.

Sono fatte salve le disposizioni di cui alla Allegato 3 Art. 1 Comma 1 relativo al divieto di utilizzo del "Digestato Solido".

L'uso delle matrici organiche oggetto del presente articolo è vietato nelle aree di cava, salvo che ai fini del ripristino della copertura vegetale e per il successivo mantenimento della stessa, nel rispetto della buona pratica agricola.

L'utilizzo dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, è vietato sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi direttamente.

Le Regione Marche, in presenza di particolari condizioni geografiche locali, potrà individuare diversi limiti di pendenza oltre i quali è vietato l'utilizzo di liquami e materiali assimilati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), del DM 25/02/2016, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, ovvero le pratiche agronomiche atte a contrastare il trasporto di nutrienti, in particolare nel caso di suolo non coperto da vegetazione o di colture che non assicurano la copertura completa del suolo, nel rispetto



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delle pratiche agronomiche del CBPA. Dovranno altresì essere presi in considerazione i limiti di lavorabilità del suolo, tenuto conto di adeguate sistemazioni idraulico-agrarie e di modalità di spandimento atte a contrastare il ruscellamento.

ART. 5 – DIVIETI DI UTILIZZAZIONE DEI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO NON PALABILI, DIGESTATO LIQUIDO E DELLE ACQUE REFLUE.

L'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati (digestato liquido e acque reflue) è vietato secondo quanto disposto all'art. 37 del DM 25/2/2016 entro:

- a) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali ove non diversamente previsto in senso più restrittivo dagli strumenti di pianificazione territoriale ovvero da leggi o regolamenti;
- b) 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

Sono fatte salve le disposizioni di cui alla Allegato 1 Art. 1 Comma 3 relativo al divieto di utilizzo dei liquami zootecnici.

Sono fatte salve le disposizioni di cui alla Allegato 2 Art. 1 Comma 2 relativo al divieto di utilizzo delle acque reflue.

Sono fatte salve le disposizioni di cui alla Allegato 3 Art. 1 Comma 1 relativo al divieto di utilizzo del "Digestato Liquido".

Nelle fasce di divieto di cui al Punto 1, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate.

In particolari aree caratterizzate da situazioni di aridità tali da determinare la perdita della copertura vegetale permanente, dovranno essere messe in atto altre misure di tipo agronomico atte a contrastare il trasporto dei nutrienti verso i corsi d'acqua.

L'utilizzo di liquami è vietato su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10 per cento, che può essere incrementata, comunque non oltre il 20 per cento, in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA e nel rispetto di prescrizioni regionali volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione, tra le quali le seguenti:

- a) dosi di liquami frazionate in più applicazioni;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- b) iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro le 12 ore sui seminativi in pre-aratura;
- c) iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;
- d) spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture cereali-cole o di secondo raccolto.

In particolari aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche e pedologiche sfavorevoli, vista l'eterogeneità e la complessità geo-litologica, morfologica e pedologica che caratterizza l'intera Regione Marche, (da specificare nel PUA), il limite di pendenza dove è possibile utilizzare liquami è elevabile fino al 30% in presenza di sistemazioni idraulico agrarie e sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA e purché siano garantiti:

- a) il rispetto delle prescrizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) riportate al punto precedente;
- b) il non superamento di un apporto complessivo di azoto di 210 kg per ettaro per anno, inteso come quantitativo medio aziendale ed ottenuto sommando i contributi da effluenti di allevamento, digestato da effluenti di allevamento, comunque non superiori a 170 kg di azoto, ed i contributi da concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75.

Le disposizioni di cui al presente articolo, non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi direttamente ai corsi d'acqua ed ai canali arginati.

Ulteriori divieti a carattere regionale:

- a) sui terreni ove il livello della falda idrica disti mediamente meno di 1,50 metri dal piano di campagna;
- b) nelle aree carsiche non soggette a coltivazione;
- c) sui suoli a coltivazione orticola in atto, i cui raccolti siano destinati ad essere consumati crudi da parte dell'uomo;
- d) sulle colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- e) in prossimità di strade e di centri abitati, a distanze definite dalla disciplina regionale o locale, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli o vengano immediatamente interrati;
- f) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- g) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- h) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Resta ferma la obbligatorietà della copertura vegetale nella fascia di tutela dei corsi d'acqua aventi la denominazione ufficiale di fiume, dei laghi e lagune naturali, dei laghi artificiali demaniali prevista dall'articolo 115 del D. Lgs. 152/2006. La larghezza della fascia di tutela è di almeno 10 metri, salvo la maggiore larghezza stabilita, anche specificatamente per ciascun corpo idrico, dalla Giunta Regionale.

ART. 6 – CARATTERISTICHE DELLO STOCCAGGIO

Per le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei letami, liquami e digestato si applicano le disposizioni di cui agli allegati del presente programma come di seguito indicati:

- Allegato 1 - Art 2 - Trattamento e stoccaggio effluenti di allevamento;
- Allegato 2 - Art 2 - Trattamento e stoccaggio acque reflue;
- Allegato 3 - Art 5 - Stoccaggio digestato palabile e "non palabile" e delle materie di ingresso al digestore.

Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 % la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni secondo quanto disposto all'art. 38 comma 2 del DM 25/2/2016.

Lo stoccaggio dei liquami in zone vulnerabili da nitrati deve essere realizzato in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattorie agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica.

Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte interessate alla produzione di effluenti zootecnici, acque reflue e digestato.

Per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o cereali autunno-vernini, ivi compresi i medicaia, i contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in allevamenti stabulati in 120 giorni.

In assenza degli assetti colturali indicati al comma precedente ed in presenza di tipologie di allevamento diverse da quelle indicate sopra, il volume di stoccaggio deve essere non inferiore a quello del liquame prodotto in 150 giorni.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.

I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili.

ART. 7 – ACCUMULO TEMPORANEO DI LETAMI

L'accumulo temporaneo di letami e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati, definiti dall'art. 3, comma 1, lettera e) del DM 25/02/2016, è ammesso ai soli fini della utilizzazione agronomica e deve avvenire sui terreni oggetto di utilizzazione agronomica o su quelli attigui.

La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali degli appezzamenti di suolo.

L'accumulo temporaneo è vietato secondo quanto disposto all'art. 39 comma 2 del DM 25/2/2016 nei seguenti casi:

- a) a distanza inferiore a 5 m dalle scoline;
- b) a 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- c) a 40 m dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

L'accumulo temporaneo è ammesso su suolo agricolo solo per un periodo non superiore a tre mesi e, nel caso dei letami, dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni. L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria (art. 39 comma 3 del DM 25/2/2016);

Per le lettiere degli allevamenti avicunicoli valgono le disposizioni di cui all'art. 11 del DM 25/02/2016.

L'accumulo in campo è ammesso anche per gli ammendanti e per i correttivi derivanti da materiali biologici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, secondo le modalità previste per il letame, e nel rispetto delle disposizioni in materia sanitaria (ultimo comma art 11- DM 25/02/2016).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Gli accumuli devono essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa e, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.

ART. 8 - MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA E DOSI DI APPLICAZIONE

Fatto salvo quanto previsto all'Allegato 1 "utilizzo agronomico effluenti di allevamento", all'Allegato 2 "utilizzo agronomico acque reflue" e dall'Allegato 3 "utilizzo agronomico del digestato", nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, lo spandimento è vietato nella stagione autunno-invernale, come segue:

- per il letame bovino, ovi caprino ed equino nel periodo 15 dicembre - 15 gennaio, quando utilizzato su pascoli e prati permanenti o avvicendati ed in pre-impianto di colture orticole;
- periodo di sospensione continuativo di almeno 45 giorni (1 dicembre - 15 gennaio), nelle aree di pianura irrigua, in presenza di colture ortofloricole e vivaistiche (protette o in pieno campo), art.40 Comma 3 DM 25/2/2016;
- 90 giorni, di cui 62 giorni fissi nel periodo 1 Dicembre – 31 Gennaio, e i 28 giorni rimanenti distribuiti tra il mese di Novembre e di Febbraio per:
 - i concimi azotati e gli ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, ad eccezione dell'ammendante compostato verde e dell'ammendante compostato misto con tenore di Azoto < 2,5% sul secco (di questo non più del 20% in forma ammoniacale);
 - i letami ad eccezione del letame bovino, ovi caprino e di equidi quando utilizzato su pascoli e prati permanenti o avvicendati ed in pre-impianto di colture orticole;
 - i materiali assimilati al letame;
 - per i liquami e i materiali ad essi assimilati e per le acque reflue nei terreni con prati, ivi compresi i medicaia, cereali autunno - vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente o con residui colturali ed in preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata.

Per quanto riguarda i rimanenti 28 giorni (distribuiti tra il mese di novembre e di febbraio), indicazioni puntuali verranno fornite attraverso il Notiziario Agrometeorologico ASSAM. Tali indicazioni regolano in maniera vincolante nei mesi di novembre e di febbraio, su tutto il territorio regionale, i divieti temporali di distribuzione di letami, liquami e materiali assimilati, acque reflue e altri fertilizzanti azotati, organici e minerali. Il Notiziario sarà emesso sino all'esaurimento dei 90 giorni di blocco delle distribuzioni per ogni stagione autunno-vernina.

- 120 gg (1 Novembre fino alla fine di Febbraio) per:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiore al 65%;
- i liquami e materiali ad essi assimilati e per le acque reflue nei terreni destinati ad altre colture rispetto a quelle indicate sopra.

Sui terreni utilizzati per gli spandimenti, devono essere impiegati come fertilizzanti prioritariamente, ove disponibili, gli effluenti di allevamento ed i digestati le cui quantità di applicazione devono tenere conto, ai fini del rispetto del bilancio dell'azoto, del reale fabbisogno delle colture, della mineralizzazione netta dei suoli e degli apporti degli organismi azoto-fissatori.

La quantità di effluente/digestato zootecnico non deve in ogni caso determinare in ogni singola azienda o allevamento un apporto di azoto *di origine zootecnica* superiore a 170 kg per ettaro e per anno (fatte salve diverse quantità di azoto concesse con deroga della Commissione Europea), inteso come quantitativo medio aziendale, calcolata sulla base dei valori della *tabella 2 dell'Allegato 1 al DM 25/02/2016* o in alternativa di altri valori determinati secondo le procedure di calcolo o di misura citati nell'allegato stesso, comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento e dalle acque reflue di cui al presente decreto.

Le dosi di effluente di allevamento, applicate nel rispetto del bilancio dell'azoto o del MAS (di cui all'art. 3, comma 1 lettera s del DM 25/02/2016), e l'eventuale integrazione di concimi azotati e ammendanti/correttivi organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e di digestato, devono essere giustificate dal Piano di utilizzazione agronomica (PUA) di cui alla Titolo I Art.2 - *Adempimenti dei produttori e utilizzatori*. e dell'art. 5 DM 25/02/2016.

Per le aziende ricadenti in parte anche in zone non vulnerabili, il quantitativo medio aziendale sopraindicato deve intendersi riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente in zona vulnerabile.

Per le modalità di calcolo e determinazione dell'azoto in ingresso e in uscita dai sistemi di trattamento, distinguendo quello derivante dagli effluenti di allevamento o acque reflue, da quello derivante dal digestato si dovrà far riferimento a quanto stabilito all'Allegato 1 "utilizzazione agronomica effluenti di allevamento", Allegato 2 "utilizzazione acque reflue" e Allegato 3 "utilizzazione agronomica del digestato".

Al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e profonde, le tecniche di distribuzione e le altre misure adottate devono assicurare quanto disposto all'art. 40 comma 6 del DM 25/2/2016:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La Regione Marche prevede di incentivare anche attraverso le possibilità offerte dalla PAC (aiuti diretti, greening, condizionalità e PSR) l'espansione di colture permanenti collegate alle colture annuali e per la promozione al ricorso di inerbimenti dell'interfilare nelle coltivazioni a ciclo pluriennale.

Ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale devono essere garantite o una copertura dei suoli tramite colture intercalari o colture di copertura, secondo le disposizioni contenute nel CBPA o altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati, quali l'interramento di paglie e stocchi.

Ai fini dell'ottimizzazione dell'efficienza agronomica dell'Azoto e della riduzione del rischio di inquinamento da nitrati di origine agricola dei corpi idrici superficiali e sotterranei la Regione Marche attraverso l'attivazione di un Sistema di misure ripetute nel tempo (vedi specifiche riportate al **Titolo II/b**) potrà verificare l'efficacia dell'applicazione del CBPA nelle Zone vulnerabili e potrà valutare l'opportunità di introduzione di nuove Misure ed interventi nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020.

La Regione Marche sulla base dei dati e delle indicazioni che fornirà il proprio "Programma di verifica dell'efficacia del programma d'Azione in ZVN" (vedi Titolo II/b) potrà individuare, ove necessario, all'interno delle zone vulnerabili, particolari aree di criticità ambientale dovuta all'elevata permeabilità del suolo, alla consistente percolazione o a condizioni che possono ridurre la capacità delle colture di utilizzare le sostanze nutritive contenute nelle deiezioni distribuite. In tali aree potranno essere adottate misure di protezione ambientale aggiuntive o integrative a quelle indicate nei commi precedenti, ivi compresa l'ulteriore limitazione degli apporti di azoto di qualsiasi origine.

L'utilizzazione agronomica dei concimi azotati e ammendanti organici di cui decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, deve avvenire secondo le modalità di cui all'allegato VI al DM 25/02/2016;

ART. 9 - STRATEGIE DI GESTIONE INTEGRATA DI EFFLUENTI ZOOTECNICI.

Le Regione Marche, nell'ambito dei Programmi d'azione, favorirà politiche per la gestione degli effluenti di allevamento basate su tecniche finalizzate al ripristino di un corretto equilibrio agricoltura ambiente, in conformità alle modalità di gestione di cui al DM 25/06/2016 - Allegato III, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili al fine di evitare il trasferimento dell'inquinamento tra i diversi comparti ambientali.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

In particolari contesti territoriali caratterizzati da corpi idrici ad elevata vulnerabilità da nitrati oppure a rischio di eutrofizzazione, la Regione potrà rendere obbligatorie, ove tecnicamente possibile, le modalità di gestione di cui al DM 25/06/2016 l'Allegato III, parte B, nei casi in cui la produzione di azoto sia in eccedenza rispetto ai fabbisogni dei terreni utilizzati per gli spandimenti e qualora si rendano necessarie azioni rafforzative dei Programmi d'azione già adottati, come stabilito dall'art. 92, comma 8, lettera c) , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La Regione potrà prevedere, in accordo alla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle imprese, finanziamenti nell'ambito di accordi e contratti di programma da stipulare con i soggetti interessati per l'adozione delle tecniche finalizzate al ripristino di un corretto equilibrio agricoltura e ambiente ai sensi del Punto 1, promuovendo la costituzione di consorzi ovvero di altre forme di cooperazione interaziendale al cui interno sono realizzati gli impianti per i trattamenti di cui all'Allegato III, parte B DM 25/2/2016.

La Regione nei tempi previsti dal DM 25/2/2016, definirà l'elenco, da aggiornare periodicamente, degli impianti di depurazione di acque reflue urbane e di altri impianti da utilizzare per i trattamenti di cui al Punto 3, apportando successivamente le necessarie modifiche al proprio Piano energetico, di tutela delle acque e di gestione dei rifiuti. La realizzazione e l'adeguamento degli impianti può avvenire con il ricorso alle misure di cui agli Accordi di programma quadro (APQ), sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

La realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui al Punto 3 per i trattamenti previsti all'Allegato III, parte B, punto 1 DM 25/2/2016, nonché l'adeguamento degli impianti stessi per i trattamenti di cui all'Allegato, III parte B, punto 2 DM 25/2/2016 sono approvati e autorizzati ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recante «l'attuazione della direttiva n. 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità».

TITOLO II/a – CONTROLLI IN ZVN

ART. 10 – CONTROLLI

In applicazione a quanto disposto all'art. 42 del DM 25/02/2017 la Regione Marche prevede le attività di controllo di seguito riportate.

Verifica della concentrazione dei nitrati nelle acque superficiali e profonde.

Ai fini della verifica della concentrazione di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee e della valutazione dello stato trofico delle acque lacustri, di transizione, marino-costiere e di even-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

tuali altre tipologie di acque superficiali individuate dalla regione, ai sensi dell'Allegato 7, parte Al alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Regione Marche, sulla base di un programma di monitoraggio, effettuano per tramite dell'ARPAM i **controlli in stazioni di campionamento rappresentative delle acque superficiali interne, delle acque sotterranee e delle acque estuarine e costiere.**

Controlli cartolari.

Fermo restando quanto disposto al comma 1 precedente, la Regione Marche sulla base delle "Comunicazioni Nitrati" presentate in adempimento al presente atto e delle altre conoscenze disponibili riguardo lo stato delle acque, degli allevamenti, delle coltivazioni, delle condizioni pedoclimatiche e idrologiche, organizza ed effettua anche nelle zone non vulnerabili sia controlli cartolari con incrocio di dati, sia controlli nelle aziende agro-zootecniche ed agroalimentari per verificare la conformità delle modalità di utilizzazione agronomica agli obblighi ed alla comunicazione di cui al presente atto, impegnando risorse interne in relazione al rischio ambientale ed igienico-sanitario.

I controlli cartolari potranno interessare almeno il 10 per cento delle comunicazioni ricevute nell'anno, mentre quelli aziendali per il 4 per cento. In queste aziende, nel caso dovessero ricadere in comprensori più intensamente coltivati, al fine di evitare eccessi nei suoli di azoto e fosforo, verrà valutata l'integrazione dei controlli cartolari con analisi chimiche dei suoli per verificare il contenuto di questi elementi.

Trasmissione dati monitoraggio acque.

La Regione Marche attraverso le proprie strutture competenti trasmette, anche per le zone non vulnerabili, i dati conoscitivi sul monitoraggio delle acque relativi alla scheda 27 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 18 settembre 2002, secondo le modalità indicate nello stesso.

Verifiche contaminazione dei suoli.

La Regione, nell'ambito delle attività di monitoraggio volte a verificare i rischi di contaminazione dei suoli, predispone, in applicazione alla presente norma, un piano di monitoraggio, al fine di verificare periodicamente nei suoli agricoli interessati dall'utilizzazione agronomica degli effluenti e del digestato le concentrazioni di nutrienti, quali azoto e fosforo, di metalli pesanti, quali rame e zinco, e di sali solubili, quale il sodio scambiabile.

Le determinazioni analitiche sono eseguite secondo i metodi ufficiali di analisi chimica del suolo di cui al decreto 13 settembre 1999 del Ministero per le politiche agricole e forestali. La Regione Marche sulla base di tali verifiche individuano i limiti di accettabilità delle concentrazioni di tali sostanze nel suolo sulla base delle specifiche condizioni locali.

Altri controlli autorità competenti

Le autorità competenti effettuano sopralluoghi sugli appezzamenti di cui al PUA ovvero alla Comunicazione Nitrati, prendendo in considerazione i seguenti elementi:

a) effettiva utilizzazione di tutta la superficie a disposizione;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- b) presenza delle colture indicate;
- c) rispondenza dei mezzi e delle modalità di spandimento dichiarate.

I controlli di cui al presente articolo tengono anche conto delle procedure di controlli cartolari.

I controlli sull'osservanza delle disposizioni previste dal presente Programma d'Azione, ai fini della tutela ambientale, sono effettuati da tutti i soggetti istituzionali preposti alle funzioni di controllo del territorio, nonché ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. Sarà compito sempre degli organi di controllo verificare eventuali impatti ambientali derivanti da una non corretta gestione/uso dei materiali e sostanze oggetto del presente Programma d'Azione, nonché dall'utilizzo di materiale con inquinanti sia chimici che microbiologici nocivi per l'ambiente.

Il legale rappresentante dell'impianto/allevamento (produttore), il rappresentante legale del sito di spandimento (conduttore) e l'eventuale responsabile del contenitore di stoccaggio, sono tenuti a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso alle strutture ed ai siti interessati all'utilizzazione agronomica ed oggetto della "Comunicazione".

Gli addetti al controllo redigono un verbale o relazione che viene inviata al Sindaco del Comune competente ed alla Regione Marche.

TITOLO II/b – PROGRAMMA PER LA VERIFICA DELL'EFFICACIA DEI PROGRAMMI D'AZIONE IN ZVN

ART. 11 – VERIFICA EFFICACIA DEI P.A. IN ZVN

La Regione Marche in attuazione del DM 25/02/2016 Art. 42 Punto 4 ed all'Art. 92, comma 8 lettera c) del decreto legislativo 152/2006, prevede l'attuazione di un "Programma per la verifica dell'efficacia dei programmi d'azione in ZVN". Tale programma dovrà permettere di evidenziare la tendenza della concentrazione dei nitrati nelle acque, nonché l'evoluzione delle pratiche agricole e la presenza dei nutrienti nei suoli coltivati.

Ai fini delle verifiche di cui al presente articolo la Regione Marche, attraverso le proprie strutture competenti in materia ambientale e agricola, effettua le seguenti azioni:

- in applicazione a quanto disposto dal DM 25/02/2016 – Allegato VIII – Punto 1, monitoraggio a livello di bacino e di sottobacino (bacino afferente) dello stato di concentrazione dei nitrati nelle acque superficiali e profonde e dello stato trofico delle acque dolci superficiali estuarine e costiere;
- in applicazione a quanto disposto dal DM 25/02/2016 – Allegato VIII – Punto 2, una combinazione di altri tipi di monitoraggio come le pratiche agricole nella loro evoluzione, la presenza dei nitrati nei suoli coltivati, nello strato radicale, nelle acque di ruscellamento e di lisciviazione verso le falde, i bilanci dei nutrienti.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La metodologia da adottare per le Misure e per la costruzione di indicatori chiave sulla "qualità dei suoli" e "sistemi di gestione agricola" delle "terre" regionali fa riferimento al modello **DPSIR** (**D**eterminanti, **P**ressioni, **S**tato, **I**mpatti e **R**isposte). La singolarità di questo modello è data dalla cosiddetta "dinamicità" dei fattori che devono essere valutati e misurati nel tempo fino ad arrivare alle corrette informazioni utili a garantire la gestione del territorio con il minor rischio possibile di contaminazione delle acque da nitrati.

I fattori "determinanti" possono creare o creano le condizioni per una certa pressione sul sistema acque. Le "pressioni" portano una variazione dello "stato" di un territorio e nel tempo dare come risultante un "impatto". È proprio da questi concetti che nasce l'obbligo da parte degli stati membri di azioni in grado di cogliere le variazioni non solo dello "stato" dell'elemento monitorato (acqua) ma anche le variazioni delle "pressioni" date dai "determinanti".

Le attività di monitoraggio non potranno essere affrontate con un'impostazione statica ma come prevede la Direttiva, dinamica, in grado di adattarsi alle variazioni ed essere in grado di valutarle e misurarle, ovvero monitorarle.

Per la verifica dell'efficacia delle azioni adottate, nel rispetto di quanto stabiliti dal DM 25/02/2016 – allegato VIII - punto 2, la Regione Marche adotta i criteri descritti di seguito:

- la verifica degli effetti dei programmi di azione può essere effettuata anche mediante l'applicazione di appropriati modelli di calcolo che tengano conto almeno di fattori quali l'uso/gestione del suolo, i livelli di fertilizzazione, le caratteristiche fisiche (es. tipo di suolo, piovosità), e funzionale dei suoli (comportamento idrologico, la capacità depurativa dei fertilizzanti, la fertilità agronomica, ecc.);
- le risposte del modello dovranno permettere di stimare le percolazioni potenziali di nitrati nello strato vegetale e, via, via, negli strati più profondi. Perché le capacità predittive del modello trovino riscontro nei dati di concentrazione dei nitrati nei corpi recettori è importante che il modello sia "verificato e calibrato" con dati risultanti da misure effettuate direttamente in campo in siti rappresentativi;
- la verifica e la calibrazione del modello è "condicio sine qua non" per il corretto e legittimo uso delle informazioni che tramite esso si producono. Tale verifica comporta la progettazione di vere e proprie misurazioni di realtà aziendali, nell'ambito di unità territoriali rappresentative della realtà agricola regionale. Oltre alle misure nel programma delle attività di verifica e calibrazione è indispensabile prevedere la raccolta sistematica ed organica dei dati necessaria al loro corretto utilizzo.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ART. 12 - STRUTTURA DEL PROGRAMMA DI VERIFICA E RELATIVE ATTIVITÀ.

Le attività di cui al "Programma per la verifica dell'efficacia dei programmi d'azione in ZVN" di competenza agricola dovranno essere realizzate dal Servizio Politiche Agroalimentari attraverso le proprie strutture operative interne. Con propri atti il Dirigente competente in materia provvederà alla progettazione esecutiva del Programma ed alla realizzazione delle relative attività, prevedendo anche la collaborazione e l'interscambio di attività con altre strutture regionali coinvolte.

Il programma dovrà prevedere le seguenti fasi operative:

– **Delineazione "Zone Omogenee di Riferimento"**

Si tratta di aree geografiche, all'interno delle zone vulnerabili da nitrati per caratteristiche omogenee quali la gestione delle "terre", la presenza di tipologie di suolo, la conduzione delle pratiche agricole e la gestione dei fondi;

– **Costruzione indicatori "Determinanti" (Cause)**

La costruzione di tali indicatori presuppone la predisposizione di dati relativi a:

a) destinazione d'uso delle terre; b) la "gestione" delle superfici agricole (rotazioni, lavorazioni, fertilizzazioni, ecc.); c) valutazione dei "carichi di azoto" (applicazioni Modello ELBA o simili) e determinazione del bilancio dei nutrienti a livello di sub-zona per individuare l'esistenza di surplus di nutrienti e quindi il livello di pressione sui corpi recettori. In riferimento al concetto di "**dinamicità**" del modello DPSIR la costruzione degli indicatori *determinanti* deve essere realizzata, fin dall'avvio del programma, con l'obiettivo di intercettare i valori di partenza ed i relativi cambiamenti nel tempo.

– **Costruzione di indicatori di "Pressione" agro-zootecnica.**

La costruzione di questo indicatore in applicazione a quanto disposto dalla Direttiva Nitrati (NiD) e dal TUA passa attraverso la valutazione del "rischio di contaminazione" delle acque da nitrati di origine agricola. Per la valutazione del "rischio" si è consolidato in gran parte delle regioni Italiane l'applicazione del Metodo parametrico "IPNOA" che utilizza gli "Indici di Pericolosità da Nitrati di Origine Agricola". Il metodo **IPNOA** (PADOVANI – TREVISAN et altri, 2002), ricalca l'approccio del D.Lgs. 152/2006 al problema dei nitrati di origine agricola.

Saranno applicate anche le metodologie di stima per il calcolo del surplus di azoto e del suo indice (allegato 2).

– **Rilevamento indicatori di qualità dei suoli (Stato)**

La conoscenza della risorsa suolo oltre che in rapporto alla Direttiva Nitrati riveste una rilevante importanza nell'ambito degli accordi sui cambiamenti climatici (Protocollo di Kyoto) sulla tutela della biodiversità (la Convenzione sulla diversità biologica o CBD - *Convention on Biological Diversity*) e sulla protezione della Desertificazione (*Convenzione per Combattere la Deserti-*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ficazione in quei Paesi che soffrono di Gravi Siccità, particolarmente in Africa, o Convenzione contro la desertificazione - UNCCD).

Descrivere lo Stato dei suoli significa oggi realizzare un “*Sistema di Misura*” che possa registrare l’evoluzione delle variabili Chimiche, Fisiche e Biologiche in rapporto ai “*Sistemi di Gestione agricola*” adottati dalle imprese agricole in determinato contesto ambientale. Anche per il suolo, alla pari di altre risorse naturali come l’acqua e l’aria, ai fini di una corretta gestione è necessario conoscere e monitorare nel tempo l’evoluzione degli “*indicatori di qualità*”.

– **Verifica e calibrazione del modello IPNOA in “campi rappresentativi”**

Nell’implementazione del Modello IPNOA si applicano, statistiche, metodi di calcolo, modelli di valutazione e stime. Affinché tali strumenti diventino sempre più significativi e rispondente alla realtà del territorio Marchigiano è necessario realizzare a livello locale delle verifiche e misure in **situazioni reali** (bacino idrografico, gestione agricola, stato di qualità delle risorse, caratteristiche ambientali). Questo processo di adattamento degli strumenti di valutazione alle caratteristiche locali portano ad una sempre migliore conoscenza dei processi (ciclo dell’azoto, del carbonio ecc.).

– **Collegamento con altre fonti dati utili al programma**

Ai fini dell’applicazione del presente Programma di monitoraggio la Regione Marche garantisce il collegamento con le informazioni aziendali derivabili dall’applicazione di Regolamenti UE della PAC (biologico, integrato, condizionalità, greening, PSR, ecc.).

– **Fornitura dati ed informazioni su formati condivisi.**

TITOLO II/c - FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEGLI AGRICOLTORI

ART. 13 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEGLI AGRICOLTORI

La Regione Marche, tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 43 del DM 25/2/2016, dovrà individuare ai sensi dell’art. 92, comma 8, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, interventi di formazione e informazione sui Programmi di azione e sul CBPA, con l’obiettivo di:

- a) far conoscere alle aziende situate nelle zone vulnerabili le norme in materia di effluenti di allevamento, di acque reflue e di altri fertilizzanti, attraverso un’azione di carattere divulgativo;
- b) formare il personale aziendale sulle tecniche di autocontrollo al fine di mantenere aggiornato il livello di conformità aziendale alle normative ambientali cogenti;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- c) mettere a punto un sistema permanente di consulenza ambientale rivolto alle aziende;
- d) promuovere la graduale penetrazione nelle aziende dei Sistemi di Gestione ambientale.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 14 – ABROGAZIONE

La DGR 1448 del 03/12/2007 “Programma d’azione zone vulnerabili da nitrati” è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente DGR che la sostituisce integralmente. Tutti i riferimenti alla citata DGR 1448/07, se compatibili, si intendono fatti alla presente DGR.

Ogni riferimento alla DGR 92 del 03/02/2014 – “linee guida utilizzazione agronomica del digestato” in relazione alle zone Vulnerabili da Nitrati, se compatibili, si intendono fatti alla presente DGR.

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi dell’articolo 11 paragrafo 1 lettera c del Reg CE 1069/2009 è vietata l’alimentazione degli animali all’allevamento con piante assunte attraverso il pascolo o somministrate dopo essere state raccolte nei casi previsti all’art. 46 comma 1 del DM 25/2/2016.

Al fine di tutelare i suoli dall’inquinamento arrecabile anche da concimi minerali ed altri fertilizzanti, in attuazione del Codice di Buona Pratica Agricola (DM MIPAAF 1999) e dei Piani di tutela delle acque, la Regione Marche – Servizio Politiche Agroalimentari, attraverso proprie strutture operative interne e dell’ASSAM, garantisce un servizio tecnico di misura delle variazioni della qualità dei suoli regionali con particolare riferimento ai componenti chimici e biologici legati alle pratiche di fertilizzazione. Attraverso tale conoscenza intrinseca dei suoli e dei processi evolutivi a loro carico, il Servizio Politiche Agroalimentari garantisce, inoltre, azioni di assistenza tecnica e di promozione alle imprese agricole di buone pratiche di fertilizzazione differenziate per tipo di suolo, ambiente di coltivazione e sistema di gestione aziendale. A queste attività si affiancano, nel tempo, altre iniziative ed azioni programmate nell’ambito delle Politiche Agricole Comunitarie (PAC – Aiuti Diretti e PSR).

I criteri per l’aggiornamento delle zone vulnerabili, ai sensi dell’allegato 7, Parte AII della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dovranno essere definiti tenendo conto anche dei carichi derivanti da eventuali fonti di pressione di origine non agricola che possono concorrere a determinare lo stato di contaminazione, e saranno valutate secondo quanto



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

disposto da apposito decreto interministeriale da attuarsi previa intesa della Conferenza Stato Regioni.

Con riferimento alla "Comunicazione Nitrati" per utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste, si fa presente la prevalenza della normativa europea (Dir. 91/676/CEE e succ. Reg. PAC) su quella nazionale. Le Regioni devono pertanto rispettare obbligatoriamente tali regolamenti pena il blocco dei fondi destinati alla Politica Agricola Comunitaria (Aiuti Diretti e Piano di Sviluppo Rurale 2014 2020).

I soggetti che producono effluenti zootecnici, determinate acque reflue, reflui oleari, digestato o che intendono effettuare l'utilizzazione agronomica di tali materiali organici, presentano, nel rispetto della direttiva nitrati e con le modalità previste dal presente atto, la "Comunicazione nitrati" periodica ai Comuni interessati tramite il sistema informativo agricolo regionale (SIAR), appositamente predisposto.

Tali "Comunicazioni nitrati" richieste per la tracciabilità dell'uso agronomico ordinario di matrici organiche, per contenuti e modalità di presentazione, sono valide anche per gli adempimenti previsti dal D.P.R. n. 59/2013 Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e dal D.Lgs. 46/2014 Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

La Regione Marche in applicazione all'art.44 del DM 25/2/2016, trasmette i dati al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sullo stato di attuazione del Titolo V (ZVN) del DM 25/02/2016, con particolare riferimento alle specifiche schede n. 27, 27 - bis, 28, 29, 30 e 31 del decreto del MATTM del 18 settembre 2002.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATI:

ALLEGATO 1

1.UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO (*Titolo II – DM 25/2/2016*)

1. - ART. 1 - CRITERI GENERALI E DIVIETI

1. - .11-Criteri generali per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.

Si applicano le disposizioni dell'Art. 7 comma 1 e 2 del DM 25/2/2016

1. - .2

1. - .32- Divieti di utilizzazione agronomica dei letami.

L'utilizzo dei letami è vietato nelle situazioni individuate all'art. 8 commi 1 e 3 del DM 25/2/2016.

1. - .43 - Divieti di utilizzazione agronomica dei liquami.

a) l'utilizzo dei liquami è vietato nelle situazioni individuate all'art. 9 commi 1 e 3 del DM 25/2/2016

b) l'utilizzo dei liquami è prevista su terreni con pendenza superiore al 10 % comunque inferiore al 30%, in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, associate alle migliori tecniche di spandimento disponibili indicate nel CBPA volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione, quali:

- dosi di liquami frazionate in più applicazioni (da specificare nel PUA);
- iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interramento entro le 12 ore sui seminativi in pre-aratura;
- iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;
- spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto.

ART. 2 – TRATTAMENTO E STOCCAGGIO

1 Criteri generali per il trattamento e stoccaggio degli effluenti di allevamento.

a) si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del DM 25/2/2016



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- b) nel caso della realizzazione di nuovi allevamenti, di ampliamento degli esistenti ovvero di ristrutturazione delle aree oggetto del presente Programma D'Azione, le acque meteoriche derivanti da superfici scoperte e caratterizzate dalla permanenza di animali (quali zone di esercizio esterne e corsie scoperte di servizio), devono essere raccolte e convogliate nei contenitori dello stoccaggio.
- c) la consistenza media dei capi allevati, nel caso di allevamento "tutto pieno – tutto vuoto" deve essere calcolata come media ponderata per i periodi di vuoto sanitario dell'allevamento, oltre a considerare l'eventuale sfooltimento degli animali nonché la mortalità degli stessi.

Stoccaggio ed accumulo dei LETAMI/materiali palabili

- a) si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del DM 25/2/2016.
- b) Lo stoccaggio dei letami può essere effettuata anche in fosse su terra naturale costituita da una vasca interrata, con pareti e platea impermeabili, generalmente priva di pozzetto per il colaticcio.
- c) Il calcolo della superficie della platea dovrà essere funzionale al tipo di materiale stoccato. Di seguito si riportano i PARAMETRI, per i diversi materiali palabili, per i quali dividere il volume di stoccaggio richiesto espresso in m³ al fine di ottenere la superficie della platea in m²:
- fino a 2 per il letame (elevabile fino a 3 in caso di allevamento realizzato in area collinare con presenza di dislivello naturale e/o concimaia collocata ad una quota inferiore rispetto alla stalla e caricata dall'alto per favorire la maturazione del letame e le operazioni di trasporto);
 - 2 per le lettiere esauste degli allevamenti cunicoli;
 - 2 per la lettiera esausta degli allevamenti avicoli;
 - fino a 2,5 per le deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione;
 - 1,5 per le frazioni palabili risultanti da trattamento termico e/o meccanico di liquami;
 - 1 per i fanghi palabili di supero da trattamento aerobico e/o anaerobico di liquami da destinare all'utilizzo agronomico;
 - 1,5 per letami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a processi di compostaggio;
 - 3,5 per i prodotti palabili, come la pollina delle galline ovaiole allevate in batterie con sistemi di pre-essiccazione ottimizzati, aventi un contenuto di sostanza secca superiore al 65%. Per tali materiali lo stoccaggio può avvenire anche in strutture di contenimento coperte, aperte o chiuse senza limiti di altezza.
- d) I **liquidi di "sgrendo"** dei materiali palabili non vengono separati, possono essere stoccati alla base della platea e vengono assorbiti ed integrati all'interno del cumulo; Detto sgrendo



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

(*colaticcio*) può anche essere convogliato e raccolto in un apposito "pozzetto" per poi essere trasportato per la sua diretta utilizzazione agronomica in campo oppure rilanciato mediante pompaggio sul cumulo che deve essere mantenuto umido per agevolare la necessaria maturazione del letame. Nel caso di concimaia su terra naturale, costituita da una vasca interrata, con pareti e platea impermeabili (generalmente priva di pozzetto per il colaticcio) il cumulo di letame, realizzato sempre per strati sovrapposti, è mantenuto umido dalla risalita capillare dello sgrondo defluito alla base e da periodiche irrorazioni con liquami di stalla, effettuate ove disponibili. La gestione dello sgrondo in questo tipo di concimaia si annulla, in quanto, il "*colaticcio*" in parte viene incorporato nel letame maturo ed in parte viene dissipato per evaporazione nel corso del processo di fermentazione. In tutti i casi occorre che sia garantita la tenuta dei liquidi e dei materiali contenuti; in particolare che il colaticcio, anche in condizione di pioggia, non possa defluire al di fuori dell'area della concimaia.

- e) Per gli allevamenti (con produzione di azoto al campo inferiore a 3.000 kg/anno), i parametri per il calcolo del volume degli stoccaggi possono essere **raddoppiati**.
- e) Per i **piccoli allevamenti** (con produzione inferiore a 340 kg/anno di azoto al campo), che ai fini della presente norma sono classificabili come **aziende non zootecniche**, non si applicano le disposizioni previste dal presente atto, fermo restando le norme di eventuali prescrizioni previste dalla normativa vigente per la salvaguardia della salute pubblica, della sicurezza alimentare degli alimenti, dell'igiene e benessere degli animali ed in materia ambientale. Gli impegni minimi di stoccaggio applicabili ai Piccoli allevamenti, si concretizzano nella disponibilità e tenuta in esercizio di una concimaia, per effluenti palabili, atta ad evitare dispersione di liquidi ed avente platea impermeabile. Sono considerate superfici impermeabilizzanti anche concimaie su terra naturale ricca di argilla.
- f) Nel caso di **piccoli allevamenti di suini** di tipo tradizionale condotto su strutture con pavimento pieno che non prevede il lavaggio con acqua ad alta pressione e neanche il pavimento fessurato, l'allontanamento delle deiezioni prodotte avviene manualmente con cadenza giornaliera. La frazione liquida dell'effluente prodotto, costituita da *colaticcio ed orina*, viene raccolta in un pozzetto situato nelle immediate vicinanze della porcilaia stessa attraverso un'apertura, con o senza griglia, sul pavimento pieno della parte esterna della porcilaia. Detto pozzetto di raccolta liquami, dimensionato in ragione di 0,3 m³/capo per scrofe con suinetti fino a 30 kg di peso vivo e di 0,2 m³/capo per suini in accrescimento/ingrasso, viene svuotato all'occorrenza o per la diretta utilizzazione agronomica in campo dei liquami, oppure per irrorare il cumulo di letame in concimaia, realizzato a strati, che viene mantenuto umido con gli stessi liquami di stalla. Il pozzetto deve intendersi correttamente dimensionato anche nel caso in cui risulti direttamente collegato con una tubazione alla concimaia.
- g) Le **lettiere**, prodotte da allevamenti (bovini da carne e rimonta, bufalini da carne, ovini e caprini) con stabulazione in recinti individuali e collettivi, con particolare riferimento all'allevamento dei bovini da carne e degli ovini, debbono intendersi costituite dall'intimo **mescolamento delle deiezioni solide e liquide dei bovini/ovini e della paglia** (o altro ti-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

po di materiale per lettiera) che viene aggiunta e stratificata periodicamente sulla pavimentazione piena ed hanno la consistenza di materiale palabile. Tale materiale palabile viene tutto rimosso periodicamente con mezzi meccanici o giornalmente con nastri trasportatori/raschiatori solo dalla superficie del nastro trasportatore stesso. La frazione liquida non viene separata e stoccata a parte in pozzetti di raccolta ma viene assorbita ed integrata all'interno della lettiera. Completato il periodo di permanenza anche la lettiera permanente viene rimossa e accumulata in una concimaia impermeabilizzata che può essere di due tipi: **con cordoli perimetrali e su terra naturale.**

- h) Negli allevamenti di **ovini** la lettiera permanente viene generalmente appoggiata in accumuli temporanei in testa agli appezzamenti di terreno agricolo per poi procedere allo spandimento agronomico compatibilmente alle esigenze colturali ed alle tecniche di coltivazione adottate. La concimaia può essere omessa in caso di stalle a stabulazione libera con lettiera permanente, dove la maturazione dello stallatico avviene direttamente nella zona di riposo della stalla.
- i) ai fini del calcolo del dimensionamento dei volumi di stoccaggio del materiale palabile che origina dalla lettiera permanente, si dovrà far riferimento ai valori tabellari del DM 25/02/2016 e considerare la sola colonna letame o materiale palabile, espresso in m³/t di peso vivo. L'indicazione dei quantitativi di liquame è necessaria unicamente per calcolare i valori della "Tabella 2 – Azoto prodotto da animali di interesse zootecnico: valori al campo per anno al netto delle perdite per emissioni di ammoniaca; ripartizione dell'azoto tra liquame e letame". All. I DM 25/2/2016.
- l) La concimaia può essere omessa in caso di stalle a stabulazione libera con lettiera permanente, dove la maturazione dello stallatico avviene, per il periodo minimo previsto, direttamente nella zona di riposo della stalla.
- m) all'accumulo temporaneo **si applicano le disposizioni** dell'art. 11 comma 8,9, e dell'art. 39 del DM n. 9 del 25/2/2016.
- L'accumulo temporaneo di letami e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati definiti all'Art. 3 comma 1 let e) del DM 25/2/2016 è ammesso ai soli fini della utilizzazione agronomica e deve avvenire sui terreni oggetto di utilizzazione agronomica o su quelli attigui. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali degli appezzamenti o Unità di Terra.
- gli accumuli temporanei devono essere circondati da un solco di guardia al fine di evitare lo scorrimento di eventuali liquidi di sgrondo e per evitare infiltrazioni di acque meteoriche. I siti di accumulo temporaneo dovranno essere scelti in modo da preferire quelli con maggiore ritenzione idrica.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Stoccaggio dei LIQUAMI.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del DM 25/2/2016.

ART. 3 – MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE E DOSI DI APPLICAZIONE

Caratterizzazione

- a) Relativamente alla produzione annua di liquami e letame delle diverse specie di animali allevati, è necessario far riferimento ai valori di riferimenti individuati dal DM 25/02/2016 allegato I - Tabella 1, 2, 3 relativi al peso vivo medio per capo ed alle relative metodologie di allevamento.
- b) Il calcolo delle quantità prodotte è riferita alla specie allevata ed alla presenza media annua in stalla degli animali. Nei casi di allevamento parzialmente brado si conteggiano solo i periodi di effettiva permanenza in stalla.

Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento

- a) Criteri generali di utilizzazione: l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è disciplinata dal presente articolo e dal Titolo II del Programma d'Azione per quanto riguarda le **Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN)**, come indicato dal DM 25/02/2016 ed in linea con il D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006.
- b) Per l'applicazione delle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 DM 25/2/2016.

Dosi di applicazione degli effluenti di allevamento.

- a) si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 del DM 25/2/2016.
- b) L'applicazione al terreno degli effluenti e degli eventuali altri fertilizzanti deve essere effettuata in quantità di **azoto efficiente** corrispondente e commisurata ai fabbisogni delle colture e nei periodi compatibili con le esigenze delle stesse. Le esigenze azotate colturali dipendono dalle caratteristiche botaniche di ogni singola specie coltivata e dalla produzione che da esse è possibile ottenere nelle diverse aree di coltivazione regionale.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- c) L'individuazione corretta della dose di azoto da distribuire si basa sull'equilibrio tra il prevedibile **fabbisogno di azoto delle colture e l'apporto di azoto proveniente dal terreno** (dotazione all'uscita dall'inverno, quota derivante dalla mineralizzazione netta delle riserve di azoto organico) **e apporto con la fertilizzazione.**
- d) In assenza di dati sperimentali aziendali, per i fabbisogni di azoto delle colture è possibile far riferimento alla tabella 1 del CDPA DM MIPAAF del 19/4/1999 ed alla **Disciplina della Produzione Integrata** della Regione Marche.
- e) Per gli apporti massimi di azoto alle coltivazioni è possibile far riferimento alle dosi massime di azoto efficiente riferite a determinate produzioni attese riportate dal DM 25/02/2016 - allegato X - Tabella 1. *(I valori riportati dal DM 25/02/2016 potranno essere aggiornati con atti successivi previa approvazione a livello nazionale e comunitario).*
- f) Nelle **zone non vulnerabili da nitrati (Zone Ordinarie)**, la quantità di "azoto al campo" di **origine zootecnica** apportato da effluenti di allevamento, da soli o in miscela con il digestato agro-zootecnico e agroindustriale prodotto con effluenti di allevamento, **non deve superare il limite di 340 kg per ettaro** per anno, inteso come quantitativo medio aziendale.
- g) Nei casi in cui le aziende non sono obbligate alla presentazione della Comunicazione ed alla redazione del PUA la verifica delle concimazioni azotate effettuate, potrà essere riscontrata sul "**Quaderno di campagna**" di cui al regime di condizionalità (Reg. CE 1306/2013).

I contenuti della comunicazione nitrati.

- a) - Identificazione azienda: Informazioni sull'identificazione univoca dell'azienda, del titolare e/o del rappresentante, ubicazione ed eventuali centri di attività ad essa connessi.
- b) Produzione di azoto:
- consistenza media degli allevamenti, calcolo peso vivo tramite applicazione delle tabelle presenti nell'Allegato I del DM 25/2/2016;
 - quantità e caratteristiche degli effluenti e calcolo dell'Azoto al campo prodotto come da riferimenti tabellari dell'Allegato I del DM 25/2/2016 o altri riferimenti per gli effluenti soggetti a specifici trattamenti.
 - nel caso di solo "UTILIZZATORE" l'azienda interessata in questa sezione riporterà le caratteristiche e le quantità degli effluenti utilizzati in campo fornite dall'Azienda "PRODUTTRICE" gestore degli allevamenti.
- c) Stoccaggio:
- informazioni sulla gestione della stalla utili a garantire lo stoccaggio necessario:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- volume degli effluenti da computare per lo stoccaggio, utilizzando come riferimento la Tabella 1 allegato I DM 25/02/2016 e tenendo conto degli apporti meteorici;
- tipo di allevamento e consumi idrici;
- tipo di stabulazione e sistema di rimozione delle deiezioni adottato.

- Gestione attività di stoccaggio:

- ubicazione numero capacità e caratteristiche dello stoccaggio in relazione alla quantità e tipologia di effluente zootecnico;
- lavaggio delle strutture, attrezzature e impianti zootecnici;
- volume di effluenti assoggettati, oltre allo stoccaggio, alle altre forme di trattamento.

d) Individuazione del sito di spandimento: Il **“sito di spandimento”** deve essere identificato all'interno della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) dell'Utilizzatore, attraverso l'identificazione catastale e geografica su CTR regionale, dei terreni destinati all'applicazione al suolo degli effluenti di allevamento e l'attestazione del titolo d'uso.

e) Attività relativa allo spandimento agronomico degli effluenti ordinariamente condotta:

L'attività ordinaria di spandimento agronomico degli effluenti zootecnici dovrà essere dimostrata, nel rispetto del presente atto, indicando le seguenti informazioni minime:

- identificazione degli *“appezzamenti omogenei aziendali”* per tipologia prevalente di suolo, pratiche agronomiche precedenti e condizioni morfologiche e relative superfici ordinariamente coltivate;
- colture praticate e relative superfici per appezzamento omogeneo;
- bilanciamento azoto tra asporti culturale ed apporti azotati con la fertilizzazione.

Aziende soggette alla Comunicazione nitrati.

a) sono soggette alla presentazione della *comunicazione nitrati* le aziende di cui all'art. 2 punto 4 del presente atto;

b) sono soggetti alla presentazione della comunicazione nitrati gli allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs 152/2006 dove è prevista **“AUTORIZZAZIONE”** in ZVN; gli allevamenti con > di 500 UBA dove è prevista **“AUTORIZZAZIONE”** in ZVN;

c) nel caso del **PRODUTTORE** che non utilizza l'effluente prodotto non compila i punti d) e e) rimandando alle rispettive Comunicazioni sottoscritte dal solo **UTILIZZATORE/I**.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

d) nel caso di solo UTILIZZATORE/I non si dovrà riportare informazioni relative al punto c).

I contenuti del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)

- a) si applicano i criteri generali di cui all'art.2 punto 5 del presente atto.
- b) Il PUA deve inoltre individuare la migliore tecnica agronomica di distribuzione per ogni Unità di Terra Aziendale (UTA) individuata e la conseguente organizzazione aziendale che ne garantisce l'eseguibilità.
- c) La quantità di "azoto al campo" (kg/anno) totale da spandere, nel caso in cui il titolare dell'impianto (produttore) non è anche conduttore del fondo e quindi si deve avvalere di altri conduttori (aziende agricole coltivatrici), rappresenta il valore di riferimento per frazionare l'effluente prodotto tra i siti di spandimento individuati.
- d) I PUA dovranno far riferimento a tutte le "Unità di Terra Aziendale" (UTA) individuate: porzioni di superficie agricola utilizzata considerati uniformi per tipologia di suolo, livello di fertilità, rotazione delle colture e gestione agronomica.
- e) il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) dovrà essere vistato dal rappresentante legale dell'azienda che effettuerà lo spandimento; dal rappresentante legale dell'azienda che produce l'effluente di allevamento se anche UTILIZZATORE. Il visto in logica di prevenzione è utile ad evitare che il PUA non venga correttamente attuato per problemi tecnico operativi o per disinformazione.
- f) in tutti i casi in cui è prevista la presentazione del PUA e si è in presenza di allevamenti che producono esclusivamente letame bovino, dovrà essere presentato un **Piano di Utilizzazione Agronomica Specifico (PUAS)**. Questo, per esaltare le proprietà ammendanti e quindi a scarso impatto ambientale, che sono proprie del letame bovino maturo il cui uso va pertanto assoggettato al semplice rispetto della buona pratica agricola rispettando comunque il limite massimo di azoto al campo ammissibile come media aziendale di **170/Kg/ha in Zone Vulnerabili da Nitrati (340 Kg/ha per le Zone Ordinarie)**.
- g) la struttura minima di una PUA standard e di un PUAS (specifico) dovrà far riferimento a specifiche "linee guida" predisposte dalla Regione Marche in attuazione al presente Programma d'Azione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO 2

2. UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE REFLUE (*Titolo III DM 25/2/2016*).

ART. 1 – CRITERI GENERALI E DIVIETI.

Criteria generali per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue

- a) si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 del DM 25/2/2016
- b) Le aziende vitivinicole che producono un quantitativo di acque reflue uguale o inferiore a 1000 m³ annui e le utilizzano per la fertilizzazione di terreni in loro disponibilità in un quantitativo massimo di 100 m³/ha sono esentate dalla presentazione della Comunicazione Nitrati.

Divieti di utilizzazione agronomica delle acque reflue

Alle acque reflue si applicano gli stessi divieti previsti per gli effluenti di allevamento come "Liquami" art. 9 DM 25/2/2016.

ART. 2 – TRATTAMENTO E STOCCAGGIO

Criteria generali per il trattamento e lo stoccaggio delle acque reflue

si applicano le disposizioni di cui all'Art. 17 del DM 25/2/2016

Stoccaggio delle acque reflue

si applicano le disposizioni di cui all'Art. 18 del DM 25/2/2016

ART 3 – MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA E DOSI DI APPLICAZIONE

Caratterizzazione

- a) La caratterizzazione è finalizzata alla prevenzione dei rischi per l'ambiente e l'uomo a seguito del suo utilizzo agronomico oltreché alla valutazione del tenore in nutrienti, in particolare



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

azoto, onde poter programmare adeguatamente le pratiche di fertilizzazione e la redazione del PUA quando previsto.

- b) Per poter conoscere la specifica composizione delle diverse acque reflue è necessario ricorrere alla caratterizzazione analitica di tutti i parametri ritenuti di interesse per le finalità di cui al primo comma. Dal punto di vista analitico la caratterizzazione può comprendere parametri Chimico-fisici, Chimici e Microbiologici.
- c) Ai fini della rappresentatività e significatività dei risultati analitici, dovranno essere utilizzate metodologie di campionamento standardizzate a livello nazionale e/o internazionale, adottando operazioni di buona pratica di preparazione e manutenzione delle apparecchiature utilizzate nel prelievo. La metodologia utilizzata dovrà inoltre essere riportata sul rapporto di prova.
- d) la determinazione del contenuto di Azoto dovrà essere effettuata considerando le seguenti forme di aggregazione: azoto totale, nitrico, nitroso, ammoniacale;
- e) altre determinazioni riguardano: solidi volatili, solidi totali, fosforo totale, sostanza organica.
- f) le variabili microbiologiche da ricercare sono le seguenti:- Coliformi totali ed in particolare "Escherichia Coli";- Uova vitali di Elminti;- Salmonella;- Clostridi.
- g) In adempimento a quanto disposto dal DM 25/02/2016 - Allegato IX, le acque reflue, ai fini dell'utilizzazione agronomica devono rispettare i seguenti valori limite di salmonella: Salmonella: Assenza in 25 g di campione t.q. (Unità di misura: c=0 n=5 m=0 M=0) *

*n=numero di campioni da esaminare

c=numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m

m= valore soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M

M= valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M

h) altri valori limite da rispettare in adempimento ad altre norme vigenti:

- salmonella: < 100 (Legge 99/92); Assenza in 25g: n=5, c=0, m=0, M=0/25g **(acque reflue durante o fine stoccaggio) Reg UE 142/2011;

- Escherichia coli: n=5, c=1, m=1000, M=5000/g (Reg UE 142/2011);



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Enterococcaceae: n=5, c=1, m=1000, M=5000 in 1 grammo (campioni prelevati nel corso o al termine della trasformazione) In alternativa al parametro *Escherichia coli* (Reg UE 142/2011);

**n= numero di campioni da esaminare

m= valore soglia per quanto riguarda il n° di batteri

M= valore massimo per quanto riguarda il n° di batteri

C=numero di campioni in cui la carica può essere compresa tra M e m

Modalità di distribuzione agronomica

- a) si applicano le disposizioni di cui all'Art. 19 del DM 25/2/2016
- b) si applicano le disposizioni di cui all'Art. 20 del DM 25/2/2016
- c) Considerato che nella regione Marche non si ravvedono particolari condizioni ambientali che determinano l'incompatibilità del suolo a ricevere le acque reflue in questione (ad es. per elevata salinità o eccessivo drenaggio del suolo) il presente Programma d'Azione non prevede ulteriori limitazioni o divieti all'utilizzo dei reflui, resta valido quanto indicato dal CBPA richiamato dal DM 25/02/2016.
- d) il volume di acqua reflua da utilizzare come fertilizzante è in funzione del relativo contenuto di azoto determinato come specificato nel precedente punto 1 della caratterizzazione.
- e) l'applicazione al terreno deve essere effettuata in quantità di **azoto efficiente** equivalente commisurata ai fabbisogni delle colture e nei periodi compatibili con le esigenze delle stesse.
- f) in assenza di dati sperimentali aziendali, per i fabbisogni di azoto delle colture è possibile far riferimento alla tabella 1 del CDPA DM Mipaaf del 19/4/1999 ed alla Disciplina della Produzione Integrata della Regione Marche.
- g) per gli apporti massimi di azoto alle coltivazioni è possibile far riferimento alle dosi massime di azoto efficiente riferite a determinate produzioni attese riportate nell'allegato X del DM 25/02/2016.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- h) la quantità massima di acque reflue così caratterizzate applicabile al suolo agricolo, non deve in ogni caso determinare in ogni singola azienda un apporto di azoto superiore a **170 Kg/ha/anno** (340 Kg/ha in ZO), inteso come quantitativo medio aziendale. La verifica delle concimazioni minerali azotate integrative, verrà riscontrata sul "Quaderno di campagna" di cui al regime di Condizionalità (Reg. CE 1306/2013).
- i) le tecniche di distribuzione delle acque reflue devono assicurare: il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare; l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi; l'uniformità di applicazione delle acque reflue; la prevenzione della percolazione dei nutrienti nelle acque sotterranee.
- l) la scelta delle tecniche di distribuzione tiene conto delle caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito, delle caratteristiche pedologiche e condizioni del suolo, delle colture praticate e della loro fase vegetativa.
- m) in merito ai volumi e ai tempi di esecuzione degli interventi, dovranno essere individuati sulla base dei volumi massimi di adacquamento caratteristici per tipo di suolo e sito di spandimento ed in base al piano di coltivazione adottato.
- n) i volumi di adacquamento per singola distribuzione non devono essere superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture.
- o) Per il trasporto finalizzato all'utilizzazione agronomica delle acque reflue valgono le disposizioni comuni del presente Programma d'Azione.

I contenuti della "Comunicazione Nitrati"

- a) si rimanda all'Articolo 3 Punto 4 dell'Allegato 1.
- b) Le informazioni previste per la comunicazione di utilizzazione agronomica devono essere aggiornate ogni cinque anni, con valenza di autocontrollo, anche quando la comunicazione è inserita nel procedimento di AUA di cui al D.P.R. n. 59 del 2013 e in questo caso il termine di 5 anni ricomincia a decorrere; i rinnovi e le modifiche hanno effetto immediato dalla presentazione ai fini della disciplina della comunicazione nitrati.
- Se la modifica della comunicazione determina anche una modifica di altri procedimenti compresi in AUA, il legale rappresentante dell'impresa deve valutare tali modifiche in relazione



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

alle norme relative agli altri titoli abilitativi e alle matrici ambientali e si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 59 del 2013.

I contenuti del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)

Si rimanda all'Articolo 3 Punto 6 dell'Allegato 1.

ALLEGATO 3

3. UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO (Titolo IV DM 25/2/2016)

ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Criteria generali e divieti

a) si applicano le disposizioni di cui all'Art. 21 comma 1,2,3 del DM 25/2/2016

b) l'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto dei **divieti** di cui all'art. 9 del DM 25/02/2016 relativi ai DIGESTATI LIQUIDI o TAL QUALI;

Nel caso di DIGESTATO SOLIDO ottenuto per separazione solido-liquido, alla frazione solida si applicano i divieti degli effluenti di allevamento (letami), disciplinato anche dall'art. 8, del DM 25/02/2016. Alla frazione liquida si applicano i divieti dei liquami zootecnici, disciplinati anche all'art. 9 dello stesso DM 25/02/2016.

c) Nel caso dell'uso di digestato solido lo spandimento deve rientrare nelle pratiche agronomiche atte a contrastare il trasporto di nutrienti, in particolare nel caso di suolo non coperto da vegetazione o di colture che non assicurano la copertura completa del suolo, le aziende devono adottare almeno le pratiche agronomiche contenute nel CBPA. Devono altresì essere presi in considerazione i limiti di lavorabilità del suolo, tenuto conto di adeguate sistemazioni idraulico-agrarie e di modalità di spandimento atte a contrastare il ruscellamento.

d) nel caso di uso di digestato liquido o tal quale è vietato nei seguenti casi: su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%, che può essere incrementata, comunque non oltre il 20%, in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione, quali: dosi di liquami frazionate in più applicazioni (da specificare nel



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- PUA); iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro le 12 ore sui seminativi in pre-aratura; iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle coltura prative;
- e) Nelle fasce di divieto di uso di digestato liquido o tal quale dei corsi d'acqua, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea o tramite coltura intercalare, coltura di copertura o normale coltura di rotazione. La copertura vegetale deve essere garantita in coincidenza con lo sviluppo della coltura in atto.
- f) In particolari aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche e pedologiche sfavorevoli, vista l'eterogeneità e la complessità geo-litologica, morfologica e pedologica che caratterizza l'intera Regione Marche, (da specificare nel PUA), il limite di pendenza dove è possibile utilizzare il digestato liquido o tal quale è elevabile fino al **30%** in presenza di sistemazioni idraulico agrarie e sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA; e comunque vietato l'uso del digestato liquido sulle superfici non interessate dall'attività agricola, ad esclusione delle aree a verde pubblico e privato, con contestuale incorporazione nel terreno, o soggette a recupero e ripristino ambientale; nei boschi; sui terreni gelati, innervati, saturi d'acqua, con falda acquifera affiorante o con frane in atto;
- g) Resta ferma la obbligatorietà della copertura vegetale nella fascia di tutela dei corsi d'acqua aventi la denominazione ufficiale di fiume, dei laghi e lagune naturali, dei laghi artificiali demaniali prevista dall'articolo 115 del D. Lgs. n. 152/2006. Per **fascia di tutela o fascia tampone** si intende una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, oppure arbustiva od arborea, spontanea od impiantata, di larghezza di 5 metri, riconducibili a 3 metri in presenza di specifici livelli di qualità chimica ed ecologica delle acque (così come definito nel Standard 5.2 della DGR 232 del 27/02/2012 e succ. mod.).
- h) Nei terreni con prati, ivi compresi i medicaia, cereali autunno - vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente o con residui colturali ed in preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata, lo spandimento del digestato liquido o tal quale è vietato nella stagione autunno-invernale per un periodo di 90 giorni di cui 62 giorni fissi nel periodo 1 Dicembre - 31 Gennaio, e i 28 giorni rimanenti distribuiti tra il mese di Novembre e di Febbraio.
- Per quanto riguarda i rimanenti 28 giorni (distribuiti tra il mese di novembre e di febbraio), indicazioni puntuali verranno fornite attraverso il "Notiziario Agrometeorologico" ASSAM; tali indicazioni regolano in maniera vincolante nei mesi di novembre e di febbraio, su tutto il territorio regionale, i divieti temporali di distribuzione di letami, liquami e materiali assimilati, acque reflue e altri fertilizzanti azotati, organici e minerali. Il *Notiziario* sarà emesso sino all'esaurimento dei 90 giorni di blocco delle distribuzioni per ogni stagione autunno-vernina.
- i) La Regione Marche con atto dirigenziale può disporre una diversa decorrenza dei periodi di divieto previsti in caso di situazioni pedoclimatiche tali da garantire un'attività microbiologica nel suolo e lo sviluppo vegetativo delle colture sulla base di dati agrometeorologici registrati nel corso della stagione di coltivazione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Produzione del digestato

- a) Ai fini del presente Programma d'Azione, il digestato destinato ad utilizzazione agronomica è prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati esclusivamente con i materiali e sostanze, da soli o in miscela tra loro riportati all'art. 22 del DM 25/2/2016
- b) i digestati prodotti dai materiali sopra indicati, per poter essere utilizzati ai fini agronomici, devono rispettare i valori limite di tipo fisico-chimico, chimico e microbiologico secondo quanto disposto dal DM 25/02/2016 - Allegato IX.

Digestato destinato ad operazioni di essiccamento e valorizzazione energetica.

Si applicano le disposizioni di cui all'Art. 23 comma 1,2,3 del DM 25/2/2016

Criteri per la qualificazione del Digestato come sottoprodotto.

Si applicano le disposizioni di cui all'Art. 24 comma 1,2,3 del DM 25/2/2016

Adempimento del PRODUTTORE o UTILIZZATORE di digestato.

Si applicano le disposizioni di cui all'Art. 25 comma 1,2,3 del DM 25/2/2016

ART. 2 – UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO

Caratterizzazione

Indicazioni generali

- La caratterizzazione del digestato è finalizzata alla prevenzione dei rischi per l'ambiente e l'uomo a seguito del suo utilizzo agronomico oltreché alla valutazione del tenore in nutrienti, in particolare azoto, onde poter programmare adeguatamente le pratiche di fertilizzazione e la redazione del PUA quando previsto.
- La caratterizzazione può essere effettuata in prima istanza su base teorica, ovvero in considerazione dei materiali in ingresso all'impianto di digestione anaerobica. Tale caratterizzazione si basa su valori tabellari individuati dal DM 25/02/2016 allegato IX e da attuali conoscenze scientifiche derivanti dalle esperienze sulla conduzione di impianti a biomasse.
- Per poter conoscere invece la specifica composizione del digestato sarà necessario ricorrere alla caratterizzazione analitica per tutti quei parametri ritenuti di interesse per le finalità di cui sopra. Dal punto di vista analitico la caratterizzazione può considerare parametri Chimi-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

co-fisici, Chimici e Microbiologici come pure può essere effettuata sul materiale tal quale, o sulle frazioni liquida e solida dopo separazione meccanica.

-In adempimento a quanto disposto del DM n. 9 25.02.2016 il **digestato agrozootecnico** ed il **digestato agroindustriale**, ai fini dell'utilizzazione agronomica, deve rispettare i limiti previsti dall'allegato IX del richiamato DM 9/2016:

Caratterizzazione teorica del digestato e contenuto di azoto.

-La caratterizzazione è determinata sulla base della presentazione da parte del titolare dell'impianto di produzione del digestato e responsabile della sua ordinaria gestione di un "*Piano di approvvigionamento biomasse*" con l'elenco dettagliato e documentato di tutti i materiali di ingresso al digestore con specificate le quantità e le qualità.

-Dal "piano di approvvigionamento" dovrà essere individuato il tipo di digestato prodotto, "agrozootecnico" o "agro-industriale" con indicati i singoli materiali effettivamente utilizzati con le rispettive quantità.

-Per la caratterizzazione del **Digestato Agrozootecnico**, la quantificazione dell'azoto al campo derivante dall'impiego di "effluenti di allevamento" può essere calcolato sulla base dei valori riportati alla "DM 25/02/2016 Allegato I Tabella 1.

La quantità di azoto contenuto nelle altre biomasse utilizzabili per la produzione del *Digestato Agrozootecnico* può essere desunto da bibliografia scientifica disponibile per i singoli materiali e sostanze.

In merito al contenuto di azoto in alcune coltivazioni ed alcuni esempi di calcolo, vedere tabelle 5,6,7 - DGR 92/2014.

-La quantità di azoto contenuto nelle matrici utilizzate per la produzione di **digestato agroindustriale** può essere stimata in modo analogo considerando le caratteristiche intrinseche dei materiali vegetali coinvolti e le relative modificazioni intervenute all'interno dei rispettivi processi industriali di lavorazione.

-La quantità totale di azoto al campo caratteristica del digestato da utilizzare per la fertilizzazione dei terreni è data dalla somma dell'azoto zootecnico e dell'azoto contenuto nelle altre biomasse in ingresso all'impianto di DA. La quota di azoto viene ridotta del 20% per tenere conto delle emissioni in atmosfera nella fase di stoccaggio.

$$N_{\text{campo_digestato}} = N_{\text{zootecnico}} + N_{\text{altre matrici}} \times 0,80 \text{ (Kg)}$$

Dove:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

$N_{\text{campo_digestato}}$ = azoto al campo del digestato da caratterizzare

$N_{\text{zootecnico}}$ = azoto al campo da effluenti zootecnici

$N_{\text{altre matrici}}$ = azoto contenuto nelle altre matrici caricate al digestore

Caratterizzazione analitica del digestato.

-La verifica delle caratteristiche di maturazione del digestato dovrà essere garantita nel corso dell'ordinario ciclo di gestione dell'impianto di produzione ed in ogni caso prima del trasferimento per l'uso agronomico.

La verifica delle altre variabili chimiche, fisiche e biologiche tipiche di ogni singolo impianto di produzione e suscettibili di variazioni nel tempo dovrà essere effettuata **con cadenza annuale**.

- Un primo aspetto molto importante è la verifica delle **caratteristiche di maturazione del digestato** anche per evitare la dispersione di sostanze odorigene moleste.

-l'utilizzazione agronomica del digestato prodotto potrà essere effettuata solo dopo la sua corretta maturazione e stabilizzazione e l'"UTILIZZATORE" dovrà adottare tecniche di spandimento che evitino la dispersione in aria di sostanze odorigene moleste.

- Per la caratterizzazione analitica del **digestato agrozootecnico e agroindustriale** di cui al DM 25/02/2016 – Allegato IX dovranno essere utilizzate metodologie di campionamento e di analisi standardizzate a livello nazionale o internazionale che dovrà essere riportato nel rapporto di prova.

Calcolo del peso, del volume del digestato.

-Il peso del digestato si ottiene sottraendo al peso delle biomasse caricate quello del biogas prodotto, secondo l'equazione che segue.

$$P_{\text{digestato}} = P_{\text{matrici}} - V_{\text{biogas}} \times D_{\text{biogas}} \text{ (t)}$$

dove:

$P_{\text{digestato}}$: peso digestato

P_{matrici} : peso delle matrici caricate al digestore (inclusi effluenti zootecnici)

V_{biogas} : volume del biogas prodotto, misurato oppure derivabile dall'energia prodotta tenuto conto della resa di cogenerazione



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

D_{biogas} : densità del biogas calcolabile a partire dalla sua composizione e considerate le densità dei due maggiori gas che lo compongono (0,718 per il metano; 1,98 per l'anidride carbonica)

Ai fini del calcolo dei volumi di stoccaggio si considera il volume del digestato, non sottoposto, a separazione solido/liquido assimilabile al suo peso ($1t \times 1 m^3$), in ragione delle comuni densità dei digestati.

Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato.

Il presente atto disciplina la razionale ed efficace fertilizzazione effettuata con digestati tal quale o trattati nel rispetto di quanto stabilito dal DM 25/02/2016. Le tecniche agronomiche previste sono conformi al Codice di Buona Pratica Agricola (DM 19/04/1999) ed in linea con le norme e standard di "condizionalità" Reg CE 1306/2013 e succ. integr. DGR Marche n 1121 del 02/10/2017.

Il presente articolo detta le disposizioni base valide in Zone Ordinarie. In ZVN devono essere rispettate disposizioni aggiuntive di cui al Titolo II del Programma d'Azione.

Le razionali tecniche agronomiche di distribuzione del digestato rispettano i requisiti riportati nell'Allegato 1 relativo all'utilizzo degli effluenti di allevamento. La frazione liquida del digestato uscente dalle operazioni di separazione solido-liquida viene considerata come "liquame" e destinata preferibilmente alla fertirrigazione.

La **dose totale** da applicare al suolo agrario dovrà essere determinata sulla base di due parametri specifici: contenuto di azoto totale e volume del materiale apportato (volume di acqua + volume materiali solidi) e sulla base delle seguenti indicazioni:

- La quantificazione del digestato da utilizzare come fertilizzante organico è **in funzione del relativo contenuto di azoto** determinato sulla base delle matrici di ingresso come specificato nel precedente Punto I lettera b.
- L'applicazione al terreno del digestato deve essere effettuata in quantità di **azoto efficiente equivalente** commisurata ai fabbisogni delle colture e nei periodi compatibili con le esigenze delle stesse. La corretta dose di azoto da distribuire si basa sull'equilibrio tra il prevedibile fabbisogno di azoto delle colture e l'apporto di azoto proveniente dal terreno (dotazione all'uscita dall'inverno e quota derivante dalla mineralizzazione netta delle riserve di azoto organico) e apportato con la fertilizzazione.
- In assenza di dati sperimentali aziendali, per i fabbisogni di azoto delle colture è possibile far riferimento alla tabella 1 del CDPA DM MIPAAF del 19/4/1999 ed alla Disciplina della Produzione Integrata della Regione Marche. La quantità di azoto distribuita non deve superare il

Y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

fabbisogno delle colture, previsto in funzione dei risultati produttivi ottenibili e specifici per ambiente di coltivazione.

-Per gli apporti massimi di azoto alle coltivazioni è possibile far riferimento alle dosi massime di azoto efficiente riferite a determinate produzioni attese riportate nell'allegato X del DM 25/02/2016. I valori riportati dal DM 25/02/2016 potranno essere aggiornati con atti successivi previa approvazione a livello nazionale e comunitario.

La quantità massima di digestato così caratterizzato applicabile al suolo agricolo, non deve in ogni caso determinare in ogni singola azienda un apporto di azoto superiore a **170 Kg/ha/anno in ZVN (340 Kg/ha in ZO)**, proveniente da effluenti da allevamento inteso come quantitativo medio aziendale.

La verifica delle concimazioni minerali azotate integrative, verrà riscontrata sul "Quaderno di campagna" di cui al regime di condizionalità (Reg 1306/2013).

Nel caso di **Digestato tal quale** e/o liquido **il volume da distribuire** dovrà essere individuato sulla base delle caratteristiche pedologiche, geomorfologiche e idrologiche del sito di spandimento:

- Per i suoli le variabili da considerare per la corretta determinazione dei volumi e gli eventuali frazionamenti sono le capacità idrica di campo, le conducibilità idrauliche sature e altri eventuali indicatori che possano descrivere la capacità del terreno di accettare determinati volumi di digestato evitando fenomeni indesiderati come allagamenti, ruscellamenti superficiali e percolazioni profonde.
- Le variabili geomorfologiche riguardano la forma dei campi coltivati, pendenti o pianeggianti, la presenza di sistemazioni idrauliche agrarie e/o terrazzamenti.
- Riguardo all'idrologia interessano la presenza e la profondità delle falde temporanee o permanenti; la vicinanza a corpi idrici; la posizione rispetto al bacino idrografico di appartenenza.

Nel caso del digestato solido il volume da applicare ad ettaro, dovrà essere tale da consentire una razionale incorporazione di tutti i materiali nel primo orizzonte di suolo agrario profondo 30 cm e tale da rispettare gli obiettivi di una razionale fertilizzazione agronomica dei suoli aziendali.

Il professionista competente in materia agro-forestale ai sensi del proprio ordinamento attraverso il PUA dovrà giustificare i volumi individuati sulla base dello specifico piano di coltivazione adottato e sulla base delle specifiche caratteristiche pedologiche ed ambientali dei rispettivi "siti di spandimento" agronomico del digestato.

Considerato il contenuto in metalli pesanti dei digestati, l'agronomo nello stabilire la dose di applicazione dovrà tener conto anche del loro possibile accumulo nel suolo agrario e quindi



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

prevedere l'eventuale sospensione dell'applicazione ed una opportuna turnazione nella scelta dei siti di spandimento.

Monitoraggio periodico dei suoli fertilizzati con il digestato.

-Il conduttore è tenuto ad effettuare un monitoraggio triennale del suolo fertilizzato attraverso le determinazioni elencate di seguito e relativa frequenza (metodi di campionamento ed analisi di laboratorio come da Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) e per "sito di spandimento":

- pH
- Azoto totale
- Fosforo e Potassio
- Microelementi
- CSC (capacità scambio cationico)
- Sostanza organica
- Rapporto C/N
- Metalli pesanti

-I risultati del monitoraggio dovranno essere messi a disposizione a richiesta della Regione e degli Organi di Controllo.

ART. 3 – UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO AGRO-ZOOTECNICO

Produzione del digestato agro-zootecnico

- a) Si applica quanto disposto all'art. 27 e 28 del DM 25/2/2016
- b) I legali rappresentanti degli impianti stessi inviano all'autorità competente la COMUNICAZIONE NITRATI tramite SIAR, secondo le indicazioni del presente atto a carico del PRODUTTORE.
- c) Le caratteristiche di qualità del digestato agro-zootecnico sono definite sulla base di quanto indicato nell' art. 2 comma 1 del presente Allegato 3.
- d) La quantificazione di digestato (**dose**) da utilizzare ai fini agronomici dovrà essere programmata sulla base delle condizioni ambientali, pedologiche ed agronomiche del "sito di span-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

dimento" e sulla base del **contenuto di azoto** e del **suo volume** secondo i criteri riportati nell'Art. 2 – Allegato 3.

- e) la **quantità di azoto al campo** del digestato agro-zootecnico è definita dalla somma dell'azoto da effluente zootecnico e dell'azoto contenuto negli altri materiali o sostanza in ingresso all'impianto, quest'ultimo ridotto del 20 per cento per tener conto delle emissioni in atmosfera nella fase di stoccaggio.

Nel caso di utilizzazione agronomica del digestato in Zone V.N. il limite di azoto al campo è di **170 Kg/ha proveniente da effluenti da allevamento**, inteso come quantitativo medio aziendale (340 Kg/ha in ZO).

ART 4 –UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DI DIGESTATO AGROINDUSTRIALE

Utilizzazione agronomica di Digestato agroindustriale

- a) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 24 del DM 25/02/2016 per la qualifica di digestato come sottoprodotto, l'utilizzazione agronomica del **digestato agroindustriale** è ammessa solo qualora le sostanze e i materiali utilizzati per la produzione di digestato agroindustriale sono quelli previsti dal presente atto e indicati dal DM 25/02/2016 art. 22, comma 1, **lettere d), e), f) e g)**. e soddisfano le condizioni previste all'art. 29 del medesimo DM 25/2/2019.
- b) Il digestato agroindustriale prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati con materiali e sostanze diversi da quelli di cui sopra non può essere utilizzato in agricoltura ed il suo impiego rientra nell'ambito di applicazione della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- e) Gli impianti di trattamento di materiali e sostanze previste per la produzione di digestato agroindustriale (di cui alle lettere *d), e), f) e g)* *Art. 22 comma 1 DM 25/2/2016*, non conformi a quanto previsto dall'art.29 del DM 25/02/2016), operano ai sensi della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche sotto il profilo delle autorizzazioni.

Produzione di digestato agroindustriale

- a) Gli impianti che producono **digestato agroindustriale**, destinato ad utilizzazione agronomica sono autorizzati in conformità alla normativa applicabile agli impianti produttivi di settore.
- b) i legali rappresentanti degli impianti stessi inviano all'autorità competente la **COMUNICAZIONE**, tramite SIAR, secondo le indicazioni del presente atto a carico del **PRODUTTORE**;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- c) le caratteristiche di qualità del digestato agroindustriale sono definite allegato IV parte B del DM 25/2/2016 ed all'art. 2 comma 1 del presente Allegato 3.

Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale

Si applica quanto previsto dall' art 31, del DM 25/02/2016. I limiti sono gli stessi, per l'utilizzo agronomico del digestato in Zone Vulnerabili il limite di azoto al campo *proveniente da effluente di allevamento* è **di 170 Kg/ha** inteso come quantitativo medio aziendale (340 Kg/ha in ZO).

ART 5 – DISPOSIZIONI COMUNI

Stoccaggio delle matrici in ingresso e del digestato

- a) i digestati destinati all'utilizzazione agronomica devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente a contenere i quantitativi prodotti nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative e tali da garantire le capacità minime di stoccaggio individuate, tenuto conto anche della piovosità media delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.
- b) il dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio deve tener conto del tempo minimo di maturazione del digestato prima del suo utilizzo in agricoltura stabilito **in 90 giorni**.
- c) Il dimensionamento dovrà tener conto, inoltre dei periodi di divieto temporale di utilizzazione agronomica del digestato all'interno del ciclo annuale di gestione. Lo stoccaggio del digestato maturo non potrà superare in ogni caso i 12 mesi di tempo. Al fine di ridurre i volumi di digestato prodotti è necessario effettuare nell'impianto un'oculata gestione delle acque piovane sia in rapporto alle vasche sia in rapporto alle platee impermeabilizzate di stoccaggio.
- d) I trattamenti al digestato e le modalità di stoccaggio devono essere finalizzati, alla messa in sicurezza igienico-sanitaria, alla garanzia di protezione dell'ambiente ed alla corretta gestione agronomica, rendendoli disponibili all'utilizzo nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico e nelle condizioni adatte per la loro distribuzione.
- e) in caso di realizzazione di nuovi impianti, di ampliamento e ristrutturazione degli esistenti, le acque meteoriche derivanti, da superfici scoperte e impermeabilizzate utilizzate nel processo di produzione del digestato, devono essere raccolte e convogliate nei contenitori dello stoccaggio.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- f) la responsabilità della progettazione e realizzazione delle strutture di stoccaggio, della corretta gestione dello stoccaggio nell'ambito dell'ordinaria attività dell'impianto sono a completo ed unico carico del "PRODUTTORE".
- g) in caso di presenza di animali di allevamento, deve essere prevista una netta separazione tra digestato e bestiame, mangime e lettiera.
- h) relativamente alla produzione annua di digestato liquido, solido o tal quale si dovrà far riferimento alla produttività dell'impianto in base alle caratteristiche progettuali, tenendo conto del relativo programma ordinario di gestione e sulla base del metodo di calcolo del volume e del peso del digestato riportato dal DM 25/02/2016 - Allegato IX e nel successivo capitolo "Caratterizzazione".
- i) La dimensione dei contenitori di stoccaggio deve essere tale da garantire comunque sia l'accumulo nei periodi di divieto di utilizzazione agronomica, sia le esigenze di gestione dell'impianto, sia i tempi di maturazione del digestato, sia i tempi massimi di stoccaggio di digestato maturo, nonché le esigenze della gestione agronomica dei siti di spandimento.

Caratteristiche dello stoccaggio dei materiali palabili.

- a) lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su platea impermeabilizzata che sarà munita, su non più di 3 lati, di idoneo cordolo o di muro perimetrale e provvista di idoneo sistema di raccolta e convogliamento allo stoccaggio dei liquidi di sgrondo.
- b) sono considerate superfici impermeabilizzanti anche i terreni argillosi. La platea impermeabilizzata dovrà avere una portata sufficiente a reggere senza cedimenti o lesioni il peso dei materiali accumulati e dei mezzi utili alla movimentazione. La platea dovrà pertanto permettere l'accesso dei mezzi meccanici, mediante apposita apertura su un lato al fine di consentire la completa asportazione del materiale. Sarà inoltre necessario prevedere adeguate pendenze per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio.
- c) La platea dei materiali palabili deve essere dimensionata per una capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla dimensione dell'impianto e del suo programma ordinario di gestione.
- d) Il calcolo della superficie della platea dovrà essere funzionale al tipo di materiale stoccato. Di seguito si riportano i valori, per i diversi materiali palabili, per i quali dividere il volume di stoccaggio richiesto espresso in m^3 al fine di ottenere la superficie della platea in m^2 :



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- fino a 2 per digestato separato secco (elevabile fino a 3 in caso di allevamento realizzato in area collinare con presenza di dislivello naturale e/o platea collocata ad una quota inferiore rispetto al piano di lavoro e caricata dall'alto per favorire le operazioni di trasporto);
- 1,5 per le frazioni palabili risultanti da trattamento termico e/o meccanico del digestato;
- 1 per i fanghi palabili di supero da trattamento aerobico e/o anaerobico di digestati da destinare all'utilizzo agronomico;
- 1,5 per letami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a processi di compostaggio.

e) Lo stoccaggio non può avvenire a distanze inferiori a 20 metri dai corsi d'acqua.

f) Rispetto alle abitazioni ed alle strade deve essere tenuta la distanza prevista dai regolamenti sanitari comunali.

g) I liquidi di sgrondo dei materiali palabili sono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili.

Caratteristiche dell'accumulo temporaneo dei digestati palabili.

- a) L'accumulo temporaneo dei digestati è praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica e deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento. La quantità di digestato accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali degli appezzamenti di suolo.
- b) L'accumulo non è ammesso a distanza inferiore ai **5 metri** dalle scoline, a **30 metri** dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali, ed a **40 metri** dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'arenile per le acque marino costiere e di transizione, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
- c) L'accumulo temporaneo dei digestati di cui sopra è ammesso su suolo agricolo solo dopo aver superato lo stoccaggio di **maturazione (90 giorni)** e per un periodo **non superiore a tre mesi**.
- d) L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria.
- e) Gli accumuli devono essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa e, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure ne-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

cessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo.

- f) Detti accumuli temporanei devono essere circondati da un solco di guardia al fine di evitare lo scorrimento di eventuali liquidi di sgrondo e per evitare infiltrazioni di acque meteoriche.
- g) I siti di accumulo temporaneo dovranno essere scelti in modo da preferire quelli con maggiore ritenzione idrica.

1. - .14 – Caratteristiche e dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei materiali non palabili

- a) Gli stoccaggi degli effluenti non palabili devono essere realizzati in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature, fatta eccezione per le trattorie agricole, qualora tali acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica.
 - b) Alla produzione complessiva di digestato da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte interessate dalla presenza di digestato (quali zone di esercizio esterne, platee di stoccaggio dei materiali palabili), fatta eccezione per le acque bianche provenienti da tetti e tettoie, nonché per le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'impianto, che devono essere opportunamente deviate. Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana deve inoltre tenere conto delle precipitazioni medie (precipitazioni medie storiche da rete agrometeorologica ASSAM) e di un franco minimo di sicurezza di 10 centimetri.
 - c) Il fondo e le pareti dei contenitori dovranno essere impermeabilizzati mediante materiale naturale od artificiale. Opportune attenzioni dovranno essere rivolte alla corretta posa in opera dei materiali.
- Ove si faccia ricorso a contenitori in terra, qualora i terreni su cui sono costruiti abbiano un coefficiente di permeabilità $K > 1 \times 10^{-7}$ cm/s, il fondo e le pareti dei contenitori dovranno essere impermeabilizzati con manto artificiale posto su un adeguato strato di argilla di riporto. I contenitori in terra dovranno essere dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante.
- d) Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio o ampliamento di quelli esistenti, al fine di indurre un più alto livello di stabilizzazione del digestato, deve essere previsto il frazionamento del loro volume di stoccaggio in almeno due contenitori. Il prelievo a fini agronomici dovrà avvenire dal bacino contenente digestato stoccato da più tempo. A livello strut-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

turale sono da favorire le costruzioni a pareti verticali, con sistemi di allontanamento delle acque meteoriche. Per il contenitore che per primo ospita il digestato, sono consigliabili coperture di materiale elastomerico o plastometrico, con la possibilità di raccogliere ed eliminare i gas residui che si dovessero produrre nel periodo di stoccaggio.

- e) Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio deve essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del digestato.
- f) È vietata la nuova localizzazione dei contenitori di stoccaggio dei digestati nelle zone ad alto rischio di esondazione, così come individuate dalle autorità competenti sulla base della normativa vigente.

Modalità di trattamento del digestato nella normale pratica industriale.

Rientrano nella normale pratica industriale di produzione del digestato le operazioni riportate all'art. 33 del DM 25/2/2016.

I contenuti della comunicazione nitrati

I - Identificazione azienda

Informazioni sull'identificazione univoca dell'azienda, del titolare e/o del rappresentante, ubicazione ed eventuali centri di attività ad essa connessi

II – Produzione/Utilizzo di azoto da digestato

- a) quantificazione dell'azoto prodotto attraverso la digestione anaerobica di soli "effluenti di allevamento";
- b) quantificazione dell'azoto prodotto attraverso la digestione anaerobica di materiali utilizzabili per la classificazione del digestato aziendale come "agro-zootecnico";
- c) quantificazione dell'azoto prodotto attraverso la digestione anaerobica di materiali utilizzabili per la classificazione del digestato aziendale come "agroindustriale";

Nel caso di solo "utilizzatore" l'azienda interessata in questa sezione riporterà le caratteristiche e le quantità utilizzate fornite dall'Azienda "PRODUTTRICE".

III - Stoccaggio

- informazioni sulla gestione degli impianti utili a garantire lo stoccaggio necessario;
- volume di digestato prodotto, utilizzando come riferimento le caratteristiche dell'impianto e dei materiali di ingresso utilizzati e tenendo conto degli apporti meteorici di cui al comma 1 Art. 8 del DM 25/02/2016;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Gestione dell'attività di stoccaggio:
- ubicazione numero capacità e caratteristiche dello stoccaggio in relazione alla quantità e tipologia di digestato;
- lavaggio delle strutture, attrezzature e impianti;
- volume di eventuali materiali intermedi ottenuti in processi di trattamento del digestato.

IV - Individuazione del sito di spandimento.

Il "sito di spandimento" deve essere identificato all'interno della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) dell'Utilizzatore, attraverso l'identificazione catastale e geografica su CTR regionale, dei terreni destinati all'applicazione al suolo degli effluenti di allevamento e l'attestazione del titolo d'uso.

V - Attività relativa allo spandimento agronomico del digestato ordinariamente condotta.

- a) identificazione degli appezzamenti omogenei aziendali per tipologia prevalente di suolo, pratiche agronomiche precedenti e condizioni morfologiche e relative superfici ordinariamente coltivate;
- b) colture praticate e relative superficie per appezzamento omogeneo;
- c) bilanciamento azoto tra asporti colturale ed asporti azotati con la fertilizzazione

Aziende soggette alla Comunicazione ed al PUA.

a) le aziende soggette alla "**comunicazione**" ed all'eventuale **Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) sono le seguenti:**

- con produzione compresa tra 1000-3000 Kg/anno solo comunicazione in Zvn;
- con produzione > di 3000 Kg/anno comunicazione + PUA in ZVN;
- per gli allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs 152/2006 è prevista "AUTORIZZAZIONE" + la "comunicazione" + PUA, sia in ZO sia in ZVN;
- gli allevamenti con > di 500 UBA è prevista "AUTORIZZAZIONE" + la "comunicazione" + PUA, sia in ZO sia in ZVN;

b) Nel caso del PRODUTTORE che non utilizza il digestato prodotto non compila i punti IV e V rimandando alle rispettive Comunicazioni sottoscritte dal solo UTILIZZATORE/I.

c) Nel caso di solo UTILIZZATORE/I non si dovrà riportare informazioni relative al punto III.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

I contenuti del Piano di Utilizzazione Agronomica del digestato (PUA)

- a) Il Piano di Utilizzazione Agronomica è un elaborato tecnico-professionale sottoscritto da un professionista competente in materia agro-forestale ai sensi del proprio ordinamento che raccoglie le informazioni utili alla gestione razionale del digestato come fertilizzante del suolo con particolare riguardo agli apporti azotati ed al bilancio degli elementi nutritivi.
- b) Il Piano di Utilizzazione Agronomica è finalizzato a dimostrare l'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture, la presenza di azoto nel suolo e l'apporto attraverso la fertilizzazione come previsto dal DM 25/02/2016. Il PUA deve inoltre individuare la migliore tecnica agronomica di distribuzione per ogni UTA individuata e la conseguente organizzazione aziendale che ne garantisce l'eseguibilità.
- c) I Piani di Utilizzazione Agronomica (P.U.A.) dovranno essere elaborati sia sulla base delle caratteristiche intrinseche del Digestato destinato allo spandimento sia sulla corrispondente quantità di "azoto al campo" (Kg/anno). La quantità di "azoto al campo" totale da spandere, nel caso in cui il titolare dell'impianto (produttore) non è anche conduttore del fondo e quindi si deve avvalere di altri conduttori (aziende agricole coltivatrici), rappresenta il valore di riferimento per frazionare l'effluente prodotto tra i siti di spandimento individuati.
- d) I PUA dovranno far riferimento a tutte le "Unità di Terra Aziendale" individuate: porzioni di superficie agricola utilizzate considerate uniformi per tipologia di suolo, livello di fertilità, rotazione delle colture e gestione agronomica.
- e) Il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) dovrà essere visto dal rappresentante legale dell'azienda che effettuerà lo spandimento; dal rappresentante legale dell'azienda che produce *il digestato, nel caso sia anche utilizzatore*. Il visto in logica di prevenzione è utile ad evitare che il PUA non venga correttamente attuato per problemi tecnico operativi o per disinformazione.
- f) Il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) del Digestato contiene le informazioni utili per la dimostrazione dei fabbisogni azotati delle colture praticate, per il calcolo delle quantità di digestato da distribuire e l'individuazione delle tecniche agronomiche di spandimento più idonee sulla base delle condizioni pedologiche, climatiche ed organizzative dell'azienda. Lo **spandimento agronomico**, infatti, deve essere commisurato alle esigenze nutritive delle coltivazioni, praticato nei periodi di effettiva asportazione di azoto da parte della coltura e deve essere compatibile con le caratteristiche pedo-climatiche specifiche del sito nel rispetto della salvaguardia ambientale.